

Notiziario di Magistratura democratica

**SPECIALE
ELEZIONI DEL COMITATO
DIRETTIVO CENTRALE
DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MAGISTRATI**

11-12-13 novembre 2007

***Magistratura democratica
Un impegno che continua***

***Ordinamento giudiziario
Autogoverno
Associazionismo***

LA LISTA DELLE CANDIDATE E DEI CANDIDATI DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA PER LE ELEZIONI AL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE DELL'ANM

11-12-13 NOVEMBRE 2007

(È POSSIBILE ESPRIMERE CINQUE PREFERENZE)

- 1) **FABRIZIO AMATO** Consigliere sezione Lavoro Corte appello Firenze
- 2) **MONICA AMIRANTE** Giudice Tribunale Napoli
- 3) **FRANCESCO ANTONI** Giudice Tribunale Trieste
- 4) **GIACINTO BISOGNI** Consigliere Corte di Cassazione
- 5) **ENRICO BRUSCHI** Sostituto procuratore Repubblica minorenni Taranto
- 6) **ANNA CANEPA** Sostituto procuratore Repubblica Genova
- 7) **GABRIELLA CAPPELLO** Giudice Tribunale Reggio Calabria
- 8) **ANNAMARIA CASADONTE** Giudice Tribunale Reggio Emilia
- 9) **GIUSEPPE CASCINI** Sostituto procuratore Repubblica Roma
- 10) **IRENE CASOL** Consigliere Corte appello Venezia
- 11) **FRANCO CASSANO** Giudice Tribunale Bari
- 12) **ANNA CAU** Sostituto procuratore Repubblica minorenni Cagliari
- 13) **STEFANO CELLI** Sostituto procuratore Repubblica Pesaro
- 14) **LAURA CURCIO** Consigliere sezione Lavoro Corte appello Milano
- 15) **GIULIO DEANTONI** Consigliere Corte appello Brescia
- 16) **ANTONELLA DI FLORIO** Consigliere sezione Lavoro Corte appello Roma
- 17) **CARLO FONTANAZZA** Giudice Tribunale Catanzaro
- 18) **GIANFRANCO GILARDI** Consigliere Corte di Cassazione
- 19) **VINCENZO LUBERTO** Sostituto procuratore Repubblica Catanzaro
- 20) **DANIELA MAGAGNOLI** Sostituto procuratore Repubblica minorenni Bologna
- 21) **OSCAR MAGI** Giudice Tribunale Milano
- 22) **ARMANDO MAMMONE** Giudice Tribunale Grosseto
- 23) **FRANCESCO MENDITTO** Giudice Tribunale Napoli
- 24) **PIERGIORGIO MOROSINI** Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione
- 25) **CARLA MUSELLA** Consigliere sezione Lavoro Corte appello Napoli
- 26) **MARIA EUGENIA OGGERO** Giudice Tribunale Mondovì
- 27) **ANTONIETTA PICARDI** Sostituto procuratore Repubblica minorenni L'Aquila
- 28) **EGLÉ PILLA** Giudice Tribunale S.M. Capua Vetere
- 29) **LUCA PONIZ** Sostituto procuratore Repubblica Milano
- 30) **FRANCESCO RANIERI** Giudice Tribunale Roma
- 31) **NELLO ROSSI** Procuratore Repubblica aggiunto Roma
- 32) **LIA SAVA** Sostituto procuratore Repubblica Palermo
- 33) **AMINA SIMONETTI** Giudice Tribunale Milano
- 34) **GIOACCHINO TERMINI** Presidente sezione Tribunale Treviso
- 35) **CLAUDIO VIAZZI** Presidente sezione Tribunale Genova
- 36) **ADA VITALE** Giudice Tribunale Catania

SOMMARIO

pag.

- 3 1. Md nell'Associazione nazionale magistrati:
dieci punti per un programma di azione
- 15 2. La lista delle candidate e dei candidati
di Magistratura democratica per le elezioni
al Comitato direttivo centrale dell'Anm
- 17 3. Cosa succede al Csm?
Qualche riflessione dopo il primo anno di attività
- 41 4. Il nuovo ordinamento giudiziario: istruzioni per l'uso
- 43 *Scheda 1 Le funzioni del magistrato ed il loro
conferimento*
- 48 *Scheda 2 Il tramutamento da funzioni giudicanti
a requirenti e viceversa*
- 58 *Scheda 3 Le valutazioni di professionalità*
- 64 *Scheda 4 L'organizzazione del pubblico ministero*
- 68 *Scheda 5 Gli incarichi direttivi e semidirettivi*
- 72 *Scheda 6 La Scuola della magistratura*
- 74 *Scheda 7 I Consigli giudiziari ed il Consiglio
direttivo della Cassazione*

1. MD NELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI: DIECI PUNTI PER UN PROGRAMMA DI AZIONE

Sono ormai imminenti le elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, che si terranno nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2007.

Una scadenza importante, da cui dipenderanno l'assetto dell'Anm per i prossimi quattro anni, e le sue reali possibilità di impegno e di intervento nel rappresentare il corpo della magistratura italiana.

Il nostro gruppo in questi anni ha investito energie, intelligenze e responsabilità nella conduzione dell'associazione, sia a livello centrale, sia nello snodo fondamentale delle giunte locali.

Continuiamo a ritenere l'Anm il luogo della rappresentanza della magistratura italiana, pur nelle sue evidenti carenze ed insufficienze. Non intendiamo certo – come altri – sconfessare il nostro impegno di questi anni: l'esistenza di una associazione unitaria della magistratura è per certi versi un costo ma costituisce anche un fattore di grande forza ed una imprescindibile risorsa.

Di questo sono ben consapevoli gli interlocutori esterni e gli stessi antagonisti dell'associazione, che le riconoscono autorevolezza culturale e tecnica e capacità di interlocuzione con la politica, proprio mentre all'interno della magistratura si moltiplicano le critiche, le recriminazioni, i risentimenti.

Disaffezione, lontananza, quando non diffidenza, nei confronti dell'impegno associativo sono oramai un dato di fatto facilmente rimarcabile se solo si sondano le sensibilità di molte colleghe e di molti colleghi. Nel generale momento di crisi della rappresentanza, anche nella magistratura si registra disagio, si esprimono avversione e chiusura, si associa all'idea della partecipazione alla vita associativa

quella della strumentale preordinazione di carriere, all'interno e fuori dei percorsi strettamente professionali. Si teorizzano percorsi "alternativi", volontariamente fuori dalla competizione elettorale, o addirittura si predica l'astensionismo come forma di ribellione ad un sistema partecipativo vissuto come soffocante e, soprattutto, incapace di portare avanti le "reali" esigenze dei magistrati.

Noi pensiamo che questo disagio reclami attenzione da parte di tutti coloro che nell'associazionismo intendono impegnarsi e meriti risposte serie e responsabili in luogo di facili ammiccamenti.

Alla vigilia delle elezioni del nuovo Comitato direttivo centrale, Md propone alle colleghe ed ai colleghi un programma che tracci le linee di azione futura dell'Associazione, di cui discutere e su cui confrontarsi.

Chi – come noi – pensa che solo una rappresentanza forte della magistratura potrà battersi per ottenere cambiamenti, dare ai cittadini un servizio giustizia finalmente su livelli accettabili di efficienza e restituire ai magistrati la dignità della loro funzione, ha essenzialmente due compiti da svolgere: allargare il più possibile la base di discussione e di impegno, soprattutto nei confronti di coloro a cui "apparterrà" l'Associazione in un futuro molto prossimo – i giovani, le donne –; proporre terreni determinati e dichiarati di azione, verso cui indirizzare l'azione del gruppo, e del gruppo nell'Anm.

Su questi punti Magistratura democratica si propone di svolgere la propria azione all'interno del Comitato direttivo centrale dell'Associazione:

1. L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Il nuovo "statuto dei magistrati" introduce rilevanti cambiamenti nella vita professionale di ognuno di noi.

Rispetto a questa riforma, ed alla sua attuazione, l'azione dell'Anm dovrà muoversi su piani diversi.

Sarà necessario richiedere subito modifiche di sostanza, sui punti inaccettabili della legge (quali, ad esempio, l'assetto degli uffici di

procura ed il regime delle incompatibilità connesso ai passaggi di funzioni); mettere in mora la politica rispetto ai dissesti organizzativi che saranno prodotti dall'attuazione di determinati meccanismi (tra cui il divieto, assoluto ed inflessibile, di assegnazione dei magistrati di prima nomina alle funzioni inquirenti ed a quelle monocratiche giudicanti penali, il divieto di permanenza ultradecennale); sorvegliare attentamente su come verrà concretamente realizzata la riforma in ambiti cruciali (la Scuola della magistratura, la traduzione effettiva del meccanismo dei trasferimenti d'ufficio); proporre nuovi modelli organizzativi che sappiano assorbire e neutralizzare il possibile dissesto determinato dalla mobilità indotta dalle nuove regole.

Magistratura democratica ripete qui che **l'assetto dell'ordinamento giudiziario risultante dagli interventi di modifica delle leggi Castelli non è quello che essa avrebbe voluto e non è l'ordinamento giudiziario conforme alla Costituzione** promesso dalla VII disposizione transitoria della carta fondamentale.

Così che l'impegno del nostro gruppo sarà quello di promuovere tutte le modifiche utili e necessarie a superare i limiti, le incongruenze e le irrazionalità delle norme oggi in vigore.

Al tempo stesso Md intende valorizzare a pieno le potenzialità offerte dalla nuova normativa per produrre cambiamenti positivi, facendo leva in particolare sul regime di temporaneità degli incarichi di direzione e sulla nuova disciplina delle valutazioni di professionalità.

Questi meccanismi istituzionali servono a introdurre controlli seri e ravvicinati sull'attività dei singoli ed a distinguere i meritevoli dagli incapaci nel quadro di una seria selezione negativa (occasione sin qui perduta dall'autogoverno). Ma essi possono essere finalizzati anche a dare attuazione ad una nuova idea dell'"ufficio" giudiziario, inteso come entità collettiva della cui resa complessiva tutti i componenti sono corresponsabili.

2. PER UN AUTOGOVERNO FORTE E PARTECIPATO

A ben guardare la riforma dell'ordinamento, in più parti ispirata da un'evidente sfiducia nei confronti del nostro sistema di autogoverno, finisce per esaltarne il ruolo decisivo ed insostituibile.

In questo solco deve inserirsi l'azione dell'Anm.

Al potenziamento dei consigli giudiziari in termini numerici deve conseguire l'effettiva esaltazione del loro ruolo, come fonte insostituibile ed essenziale di conoscenza e di valutazione. È inoltre necessario mettere mano alla riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, al fine di reintrodurre un sistema elettorale proporzionale (l'unico adeguato per un organo che deve effettuare scelte e valutazioni sui singoli e perciò non ha bisogno di maggioranze stabili e precostituite) e di riportare a trenta il numero dei componenti, anche in considerazione delle aumentate competenze.

Ma il problema dell'autogoverno non sta solo nel suo *deficit* di efficienza.

Sta nella sua dimostrata incapacità (anche in relazione agli strumenti sin qui posseduti) di compiere selezioni e di effettuare opzioni condivise e trasparenti, soprattutto per quel che riguarda le figure apicali; sta nel non saper dar conto delle vere ragioni che sottostanno ad alcune scelte che vengono interpretate come il frutto di logiche meramente spartitorie.

Sappiamo che di fronte a questa seria ragione di critica può trovare spazio, all'interno della magistratura, un movimento di rifiuto del sistema, di tutto il sistema, descritto come il frutto guasto e corrotto delle perversioni dell'associazionismo.

La risposta deve partire da un punto fermo: l'unica alternativa all'autogoverno della magistratura è il suo eterogoverno. È il governo della magistratura da parte degli altri poteri, è la perdita delle prerogative di indipendenza e di autonomia.

Possiamo e dobbiamo operare per emendare dai suoi difetti e per migliorare la "nostra democrazia". Ma ciò può avvenire solo partecipando ad essa, in prima persona, generosamente ed anche in forme radicalmente critiche.

Per parte nostra continuiamo a pensare che i gruppi della magistratura associata rappresentino una ricchezza insostituibile e la migliore garanzia per un trasparente pluralismo. Le prassi lottizzatorie vanno denunciate e contrastate, ma bisognerebbe che tutti avessimo anche il coraggio di riconoscere quanto esse dipendono anche da una distorta concezione dell'appartenenza da parte dei singoli.

3. LA DIFESA DELL'INDIPENDENZA DELLA GIURISDIZIONE

Su questo terreno l'azione dell'Associazione nazionale magistrati resta insostituibile.

Il Paese ha alle spalle anni di eccezionale emergenza, nei quali è stata posta in essere, scientemente ed irresponsabilmente, una sistematica campagna di discredito e di aggressione verso singoli magistrati e nei confronti della giurisdizione e del suo normale esercizio.

In questi anni l'Anm è stata la voce dei magistrati, levatasi in molti dei momenti in cui ogni capacità di raziocinio sembrava appannata, se non completamente dissolta.

È facile ipotizzare che a questo ruolo l'Associazione sarà chiamata ancora.

Serve innanzitutto un'opera di informazione, tempestiva, oggettiva e capillare, contro le tante distorsioni che vengono diffuse quotidianamente sull'operato dei magistrati, non ai fini di una difesa acritica della corporazione, ma per aprire lo sguardo della collettività sulla realtà del mondo della giustizia. Ma servono anche posizioni chiare e nette sul ruolo della giurisdizione e sulla sua collocazione nel quadro dell'assetto istituzionale giacchè non sono stati definitivamente debellati i tentativi di assoggettamento e di intimidazione del potere giudiziario né vinte le ricorrenti tentazioni di trasformare il pubblico ministero nell'avvocato della polizia.

4. LE RIFORME DEL DIRITTO PROCESSUALE E SOSTANZIALE

La legislazione penale degli ultimi anni è stata caratterizzata da una dicotomia sempre più accentuata: da un lato la tendenza a ridurre lo spazio di intervento della giurisdizione in alcune materie, come l'economia e la pubblica amministrazione; dall'altro l'inasprimento del trattamento sanzionatorio nei confronti della criminalità marginale e di strada.

È così diminuita la capacità di controllo di importanti fenomeni criminali e sono aumentati gli spazi di manovra di una imprenditoria e una finanza che in diverse occasioni hanno manifestato spregiudicatezza e disinvoltura, con gravi conseguenze negative per l'economia del Paese.

È necessario e urgente ripensare a un sistema organico di valori e priorità cui destinare lo strumento penale, occorre riflettere sulle caratteristiche del diritto penale rispetto agli illeciti e ai sistemi sanzionatori extrapenalici (diritto civile e diritto amministrativo) ed elaborare proposte in un quadro di razionalizzazione e deflazione dell'intervento penale. Occorre rimettere mano in modo organico al processo, con interventi appropriati in tema di notifiche, nullità, impugnazioni e prescrizioni, per dare effettività ai principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata.

Magistratura democratica ha in questi anni coltivato l'elaborazione delle linee di intervento per perseguire l'efficacia e la funzionalità della giustizia civile, individuandole oltre che nella valorizzazione delle prassi e nella creazione di un ufficio per il processo, nell'adozione di un modello processuale tendenzialmente unitario, duttile nelle forme, ricco di mezzi di tutela, fondato sui principi di responsabilità e di lealtà, sul ruolo di impulso del giudice e sulla collaborazione delle parti.

L'impegno in Anm è quello di proseguire questo percorso di elaborazione, critica e stimolo, per riforme ormai indifferibili.

5. L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO GIUSTIZIA

La promessa costituzionale della ragionevole durata del processo non può restare lettera morta pena la perdita di credibilità della giurisdizione e della magistratura.

Per questo non è più possibile relegare in secondo piano i temi della organizzazione e della efficienza che meritano da parte nostra una attenzione ed una "passione" non minori di quelle che riserviamo ai valori ed ai principi fondanti della giurisdizione.

Da tempo sosteniamo che modifiche legislative e maggiori disponibilità di risorse non bastano: occorrono progetti organizzativi che diano effettività alle regole, nei quali inserire le risorse per la realizzazione di obiettivi programmati.

Tra i magistrati si è diffusa moltissimo in questi anni la convinzione che senza un'organizzazione più razionale ed efficiente si smarrisce il ruolo di tutela e di garanzia dei diritti.

Il mondo degli osservatori e la creazione delle "commissioni flus-

si” costituiscono due importanti risultati di questo cambiamento di cultura anche se attori istituzionali fondamentali, in particolare il Csm ed il Ministero di giustizia, hanno fatto su questo terreno meno di quanto avrebbero dovuto.

L’Anm deve avanzare a queste istituzioni richieste precise rivendicando in primo luogo la realizzazione di una convenzione-quadro per individuare un percorso comune verso obiettivi condivisi (quali il settore delle statistiche giudiziarie, il concreto funzionamento dei primi esperimenti di ufficio per il processo), per la scelta dei mezzi necessari alla giustizia e per la loro realizzazione sul territorio.

L’associazione è inoltre chiamata a svolgere una forte azione di stimolo e di impulso, innanzitutto nei confronti della politica su più terreni: la razionalizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, la copertura immediata dei vuoti negli organici amministrativi e dei magistrati professionali ed onorari, il reclutamento di risorse qualificate (motivate e dedicate esclusivamente alla giurisdizione: come per l’ufficio per il processo), l’indispensabile presidio tecnologico che consenta di conoscere realmente la composizione ed i flussi del contenzioso giudiziario, il peso dei processi e la reale produzione degli uffici giudiziari (processo civile telematico, applicativi di consultazione e gestione nel settore penale, programmi statistici).

Intanto, all’interno dei nostri uffici, deve continuare lo sforzo per promuovere un nuovo modo di concepire il lavoro giudiziario, come risultato complessivo dell’ufficio di appartenenza, anziché come semplice resa individuale.

Il tema della misurazione del lavoro giudiziario non può più essere eluso, perchè diventi ben chiara la distinzione tra quello che deve essere il *carico massimo sostenibile* da ciascun magistrato (come esimente disciplinare) e quello che rappresenta il *carico di lavoro esigibile* dal magistrato. Il Csm ha il compito istituzionale di individuare gli standards di rendimento sia con riguardo ai diversi “mestieri” del magistrato, sia con riferimento alle differenze territoriali e di dimensione degli uffici. Ed a tale progressiva elaborazione dovrà collaborare tutta la magistratura con una discussione partecipata ed informata che eviti le rigidità dei modelli calati dall’alto.

6. PER IL RILANCIO DI UNA POLITICA PER I DIRITTI

La lunga stagione di attacco ai diritti nella quale siamo ancora immersi ha prodotto pesanti conseguenze sulla fisionomia della giurisdizione oltre che sul lavoro quotidiano dei magistrati.

Il frutto delle politiche criminali dell'ultima legislatura è stato un **diritto penale della diseguaglianza** che attribuisce ai reati in materia di immigrazione e di stupefacenti il ruolo di priorità concreta della giustizia penale, mentre il carcere, inteso come discarica sociale, è divenuto l'altra faccia di un sistema largamente inefficace nel contrasto dei poteri e delle organizzazioni criminali.

Oggi si va delineando una nuova emergenza, che in nome del giusto diritto alla sicurezza, rischia di far prevalere risposte emotive ed illusorie su politiche realmente efficaci perché incentrate sulla rapidità della risposta giurisdizionale e sulla certezza della pena.

Il segno della diseguaglianza sta impresso anche sulla giustizia civile e del lavoro. In quest'ambito, alla mancanza di un disegno credibile di ridefinizione dell'organizzazione e delle discipline processuali si accompagna il ridimensionamento del ruolo di tutela dei diritti delle persone che la Costituzione ha affidato alla giurisdizione.

Certo le responsabilità della crisi della giustizia non sono solo della politica. Magistratura democratica resta fedele alla sua regola: esistono compiti della politica e doveri della giurisdizione.

Perciò l'associazionismo giudiziario deve mantenere un ancoraggio forte ai valori e a principi della Costituzione ed una pronta sensibilità verso tutto ciò che si muove fuori dalle aule di giustizia. Per costruire, nel confronto con la politica, con le organizzazioni sociali, con tutti i protagonisti della vita giudiziaria, una politica della giustizia che restituisca alla giurisdizione il ruolo che le spetta nello Stato democratico di diritto.

7. LA DIFESA DELLA COSTITUZIONE

È bene non dimenticare che solo pochi mesi fa, con il referendum del 25 e 26 giugno 2006, è stato sventato il tentativo di sovvertire il nostro ordine costituzionale con una riforma che alterava profondamente gli equilibri dell'architettura che sorregge i poteri dello Stato. Contro quel tentativo Magistratura democratica si è schierata aperta-

mente, impegnandosi in prima persona. Il nostro impegno non è finito in quell'occasione, anche perchè abbiamo più di un motivo per temere che non siano definitivamente rientrati i disegni di mettere mano all'impianto costituzionale della nostra repubblica.

Crediamo in un associazionismo della magistratura fortemente impegnato su questo fronte.

L'indipendenza e l'autonomia dei magistrati si preserva anche contrastando i tentativi di sbilanciare l'assetto istituzionale verso soluzioni accentratrici, nello sbandierato scopo della maggiore e migliore "governabilità" del Paese, che invece mostra di avere sempre di più bisogno di un controllo di legalità quanto più diffuso ed efficace.

8. L'INTEGRAZIONE EUROPEA E L'AZIONE ASSOCIATIVA

Md vuole portare all'interno dell'Associazione i frutti del suo lavoro sul versante della democrazia e dell'ordinamento di una Europa unita.

Un lavoro che riguarda tanto la scrittura e l'adozione di una costituzione europea da parte delle istituzioni comunitarie quanto il ruolo trainante delle corti europee e nazionali nella formazione di un diritto costituzionale europeo.

Questi temi non sono avulsi dalla vita della giurisdizione italiana ma, al contrario, costituiranno nei prossimi anni la variabile fondamentale per le politiche in tema di giustizia. Nuovi compiti si pongono dunque su questo versante all'Associazione: Md intende dare il suo contributo appassionato perchè il passaggio a questa nuova fase storica si compia salvaguardando il patrimonio di acquisizioni in tema di uguaglianza dei cittadini che il sistema costituzionale ha sin qui garantito. Nello stesso tempo non deve essere persa l'occasione storica di adeguare la realtà italiana ai migliori standard europei di tutela dei diritti. Fra tutti i temi quello della efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale ha per noi un valore particolare e un significato strategico. Il costituirsi di uno spazio di giustizia europeo è il momento decisivo per poter cancellare la peggiore forma di condizionamento che la cattiva politica può esercitare sulla giurisdizione: quella di rendere la magistratura corresponsabile di un sistema inefficiente e pertanto lesivo dei diritti dei cittadini.

Perché l'Associazione sia capace di svolgere adeguatamente questi nuovi compiti è necessario che si diffonda all'interno della magistratura una piena conoscenza dello scenario istituzionale, normativo e giurisprudenziale europeo. Vi è un ampio spazio di azione per l'Anm che può costituire anche un prezioso strumento di dialogo con la magistratura più giovane. L'Europa rappresenta infatti una straordinaria occasione di apertura del patrimonio culturale della magistratura italiana e di confronto con le diverse realtà ordinamentali e giurisprudenziali.

L'Associazione dovrà perciò proporsi come un interlocutore delle istituzioni europee non solo nelle fasi di consultazione che preludono alla fase ascendente del procedimento legislativo europeo, ma anche autonomamente, mettendo al centro del dibattito politico europeo i temi dell'accesso alla giustizia, dell'effettività della tutela, della convergenza e armonizzazione dei sistemi normativi e processuali.

9. UNA TUTELA FORTE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E PREVIDENZIALE

L'Anm deve battersi per la difesa degli interessi materiali ed economici dei magistrati giacché la dignità e la funzionale organizzazione dei luoghi di lavoro e la tutela del loro trattamento retributivo e previdenziale sono garanzia di efficienza e necessario presidio dell'indipendenza.

I principali obiettivi da perseguire sono:

- l'immediato aumento delle retribuzioni in conseguenza del mutato assetto del concorso di accesso in magistratura, che eleverà sensibilmente la soglia di ingresso in carriera, portandola, di regola, oltre i trent'anni;
- l'allineamento retributivo con le altre magistrature per porre fine ad una mortificante ed assolutamente ingiustificata disparità di trattamento;
- la rigorosa difesa ed il miglioramento del meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni, oggetto di ricorrenti ed inaccettabili tentativi di manomissione e di peggioramento;
- l'introduzione di specifiche forme di tutela previdenziale per tutti

i magistrati ai quali si applica il c.d. sistema contributivo di calcolo della pensione;

- specifici interventi economici ed indennità mirate a favore dei magistrati più giovani che affrontano, soprattutto nella prima parte della carriera, spese e disagi in sedi spesso lontanissime dai luoghi di origine (contributi adeguati per la prima sistemazione, facilitazioni per il reperimento di un alloggio, contributi e sgravi per l'acquisto di libri etc).

Spesso si dimentica che le rigorose ed assolute preclusioni poste ai magistrati in ragione del loro ruolo professionale sul terreno delle attività economiche fanno sì che la retribuzione prima e la pensione poi siano la loro esclusiva fonte di sostentamento.

Per questo abbiamo il diritto di rivendicare un trattamento retributivo e previdenziale all'altezza delle responsabilità che siamo chiamati ad assumere e tale da favorire l'accesso in magistratura dei migliori laureati.

Vogliamo **una associazione che non sia “solo” un sindacato ma “più” di un sindacato.**

Un soggetto collettivo che fonda le sue rivendicazioni economiche non sulla forza del numero (che non abbiamo) né sulla capacità di paralizzare il servizio reso (già troppo lento e disorganizzato perché gli utenti possano avvertire il peso di scioperi classici o bianchi) ma sulla serietà delle richieste e delle proposte e sulla necessità che il Paese ha di magistrati indipendenti anche sotto il profilo economico e perciò dignitosamente retribuiti.

10. IL NOSTRO MODO DI STARE NELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

Magistratura democratica ha sempre rivendicato sfere di intervento ed interessi più ampi di quelli di altri gruppi della magistratura. Ed intende continuare a farlo. Ma, al tempo stesso, essa è saldamente radicata nella magistratura e nell'associazione nazionale magistrati alla quale, nell'arco di tutta la sua storia, ha offerto un vivo e forte contributo di idee, di energie, di dirigenti.

Vogliamo che l'Anm mantenga il suo carattere originale che l'ha resa forte e che può garantirne la vitalità nel prossimo futuro: **essere**

una associazione “unitaria” fondata sulla coesistenza al suo interno di una pluralità di gruppi.

A rendere necessaria l'unità, sta il bisogno di rappresentare e salvaguardare, in modo incisivo e coeso, un nucleo di valori condivisi dalla quasi totalità dei magistrati; valori essenzialmente rappresentati dai principi e dalle regole dell'attuale costituzione repubblicana sulla magistratura e sulla giurisdizione. Dall'altro lato, a reclamare il pluralismo, sta la necessità di garantire la più ampia espressione dei diversi modi di intendere e praticare il mestiere del magistrato e di consentire la formazione e la manifestazione di differenti orientamenti culturali nel seno stesso della magistratura professionale: unico antidoto possibile, nelle condizioni date, alla opacità corporativa, alla dispersione culturale e professionale, alla irrilevanza dei singoli.

Valori condivisi e pluralismo culturale sono dunque per noi le due parole chiave che ispirano il moderno associazionismo e ne giustificano l'originale assetto organizzativo. Parole che se prese sul serio e messe in atto impediscono che l'Anm si atteggi e venga percepita all'esterno come l'organo della corporazione. In questo contesto vogliamo stimolare la partecipazione dei magistrati alla vita della loro associazione in tutte le forme possibili.

Dal voto al dibattito aperto su di una mailing list generale. Dalla presenza attiva negli organismi territoriali e nei gruppi di lavoro alla rappresentanza della magistratura nella società civile e nel necessario confronto con la politica e con gli altri operatori della giustizia.

Partecipazione e non astensione, dunque. Confronto serrato, all'occorrenza anche aspro, e non disinteresse o isolamento sprezzante, in ultima istanza sterile ed incapace di modificare le cose che non vanno dentro e fuori l'Anm.

2. LA LISTA DELLE CANDIDATE E DEI CANDIDATI DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA PER LE ELEZIONI AL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE DELL'ANM *11-12-13 NOVEMBRE 2007*

(È POSSIBILE ESPRIMERE CINQUE PREFERENZE)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) FABRIZIO AMATO | Consigliere sezione Lavoro Corte appello Firenze |
| 2) MONICA AMIRANTE | Giudice Tribunale Napoli |
| 3) FRANCESCO ANTONI | Giudice Tribunale Trieste |
| 4) GIACINTO BISOGNI | Consigliere Corte di Cassazione |
| 5) ENRICO BRUSCHI | Sostituto procuratore Repubblica minorenni Taranto |
| 6) ANNA CANEPA | Sostituto procuratore Repubblica Genova |
| 7) GABRIELLA CAPPELLO | Giudice Tribunale Reggio Calabria |
| 8) ANNAMARIA CASADONTE | Giudice Tribunale Reggio Emilia |
| 9) GIUSEPPE CASCINI | Sostituto procuratore Repubblica Roma |
| 10) IRENE CASOL | Consigliere Corte appello Venezia |
| 11) FRANCO CASSANO | Giudice Tribunale Bari |
| 12) ANNA CAU | Sostituto procuratore Repubblica minorenni Cagliari |
| 13) STEFANO CELLI | Sostituto procuratore Repubblica Pesaro |
| 14) LAURA CURCIO | Consigliere sezione Lavoro Corte appello Milano |
| 15) GIULIO DEANTONI | Consigliere Corte appello Brescia |
| 16) ANTONELLA DI FLORIO | Consigliere sezione Lavoro Corte appello Roma |
| 17) CARLO FONTANAZZA | Giudice Tribunale Catanzaro |
| 18) GIANFRANCO GILARDI | Consigliere Corte di Cassazione |
| 19) VINCENZO LUBERTO | Sostituto procuratore Repubblica Catanzaro |
| 20) DANIELA MAGAGNOLI | Sostituto procuratore Repubblica minorenni Bologna |
| 21) OSCAR MAGI | Giudice Tribunale Milano |
| 22) ARMANDO MAMMONE | Giudice Tribunale Grosseto |
| 23) FRANCESCO MENDITTO | Giudice Tribunale Napoli |
| 24) PIERGIORGIO MOROSINI | Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione |
| 25) CARLA MUSELLA | Consigliere sezione Lavoro Corte appello Napoli |
| 26) MARIA EUGENIA OGGERO | Giudice Tribunale Mondovì |
| 27) ANTONIETTA PICARDI | Sostituto procuratore Repubblica minorenni L'Aquila |
| 28) EGLE PILLA | Giudice Tribunale S.M. Capua Vetere |
| 29) LUCA PONIZ | Sostituto procuratore Repubblica Milano |
| 30) FRANCESCO RANIERI | Giudice Tribunale Roma |
| 31) NELLO ROSSI | Procuratore Repubblica aggiunto Roma |
| 32) LIA SAVA | Sostituto procuratore Repubblica Palermo |
| 33) AMINA SIMONETTI | Giudice Tribunale Milano |
| 34) GIOACCHINO TERMINI | Presidente sezione Tribunale Treviso |
| 35) CLAUDIO VIAZZI | Presidente sezione Tribunale Genova |
| 36) ADA VITALE | Giudice Tribunale Catania |

3. COSA SUCCEDDE AL CSM? QUALCHE RIFLESSIONE DOPO IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ*

1. Il Consiglio superiore: ambiguità e profili di cambiamento / 2. Il Consiglio, la politica e il Ministro della giustizia / 3. Gli interventi consiliari in tema di modifica dell'ordinamento giudiziario / 4. Organizzazione degli uffici giudiziari e valutazioni di professionalità / 5. La tutela dell'indipendenza *esterna* dei magistrati: il "caso Sismi" / 6. La tutela della indipendenza *interna* dei magistrati: il conflitto tra il Procuratore nazionale antimafia e i Procuratori di Palermo e Bari / 7. Il Consiglio, la questione morale e l'art. 2 / 8. La scommessa di un autogoverno efficiente: trasferimenti e incarichi direttivi / 9. L'attività di formazione / 10. Successi e sconfitte / 11. Qualche riflessione generale.

L'attività di questo Consiglio superiore non è iniziata sotto buoni auspici. All'atto del suo insediamento, il 31 luglio 2006, la contro-riforma dell'ordinamento giudiziario targata Castelli era arrivata a compimento con l'emanazione pressoché completa dei previsti decreti legislativi; la *sospensione* di tale complesso normativo, promessa in campagna elettorale dallo schieramento di centro-sinistra, non era

* Il testo è frutto di una elaborazione collettiva della delegazione consiliare di Magistratura democratica composta da Elisabetta Cesqui, Ezia Maccora, Livio Pepino e Fiorella Pilato. Il resoconto è limitato ai filoni principali della attività del Consiglio e le riflessioni riguardano solo alcune linee di tendenza particolarmente interessanti (almeno a nostro parere). Per l'analisi delle specifiche vicende – di quelle qui richiamate e di quelle omesse per ragioni di spazio – è d'obbligo il rinvio alle "Cronache dal Consiglio" pubblicate, con cadenza mensile, nel sito www.magistraturademocratica.it e giunte, ormai, al n. 11.

per nulla acquisita (lo sarebbe stata, e parzialmente, solo nell'ottobre successivo, con l'approvazione della legge n. 269); l'attività consiliare, a cominciare dalla ordinaria amministrazione, era in grave ritardo (in particolare in punto trasferimenti e nomine) anche per l'incertezza sulla normativa da applicare; le *quotazioni* del Consiglio presso i colleghi – lo avevamo toccato con mano nei *tour* elettorali – erano al minimo storico; infine (dato di non poco conto, non soltanto per noi) la delegazione di Magistratura democratica iniziava il suo mandato indebolita dalla perdita di un seggio.

Un anno è passato ed è tempo di offrire ai colleghi alcuni dati di conoscenza necessari per una prima valutazione dell'attività consiliare e, in essa, del nostro contributo. Il bilancio presenta – secondo noi, e come inevitabile – luci e ombre, ma cominciamo a intravedere l'affermarsi e il consolidarsi (non pacifico né indolore, e tuttavia chiaro) di un nuovo *passo* che fa ben sperare. Questa, almeno, è la nostra percezione. Ma conviene andare con ordine.

1. Il Consiglio superiore è un organo complesso: ha funzioni di *governo* del corpo giudiziario, ma è, insieme, rappresentativo e *plurale*; ha una composizione mista, in termini sia politici che professionali; ricomincia ogni volta daccapo la sua attività, non essendo i suoi componenti rieleggibili; amministra una corporazione attenta più di ogni altra alle *forme* e ai passaggi procedurali e spesso incline, in caso di decisioni sgradite, a coltivare tutti i possibili gravami; è soggetto a un controllo della giustizia amministrativa sempre più esteso, di fatto, al merito. Di qui alcune conseguenze, almeno in parte inevitabili. La *rappresentanza* – sia togata che laica – porta con sé culture, interessi, valutazioni contrapposte e talora *clientele*: è una fonte di legittimazione indispensabile ma, moltiplicando la dialettica, dilata i tempi delle decisioni più di quanto non accada, in genere, negli organi esecutivi e amministrativi (che sono tendenzialmente omogenei). Così, almeno, è stato in questo primo scorcio di consiliatura, in cui intere mattinate e pomeriggi sono stati occupati da estenuanti discussioni su vicende come la presidenza (a titolo gratuito) di una associazione di volontariato o il sorteggio dei componenti la commissione di concorso per uditori ovvero la maggiore o minor *sofferenza* di uffici afflitti da analoghi problemi e con uguali scoperture di orga-

nico... È un costo limitato, a fronte dei benefici del pluralismo, ma è un *costo* e occorre tenerne conto nel valutare l'azione consiliare e la sua resa.

A fianco del dato strutturale, due specificità di questo Consiglio meritano di essere sottolineate.

Primo. La dialettica interna è stata meno aspra e più complessa di quella del precedente quadriennio. Dopo l'elezione del vicepresidente, molte altre sono state le decisioni assunte alla unanimità: basti ricordare che unanime è stata la nomina del 69 per cento dei direttivi e dell'85 per cento dei semidirettivi. Non per questo è venuto meno, nei casi più rilevanti e delicati, il consueto *asse* (pur caratterizzato da qualche significativo scricchiolio) tra la delegazione di Unità per la costituzione e i laici di destra, per lo più con l'ulteriore apporto di Magistratura indipendente. Il fatto nuovo è stato, piuttosto, l'emergere di singolari divisioni tra i laici di centro sinistra e di posizioni *oscillanti* (quanto a ruolo istituzionale) del vicepresidente. Basti dire che, ai fini della riammissione in servizio di Corrado Carnevale, sono stati determinanti il voto favorevole e l'astensione di due consiglieri designati dall'attuale maggioranza politica e che da parte del vicepresidente si sono alternati i casi di partecipazione al voto e quelli di astensione.

Secondo. L'*esorbitanza* del giudice amministrativo ha assunto, in questo primo anno, aspetti *patologici*, con trasformazione del Tar Lazio e del Consiglio di Stato in veri e propri organi di governo della magistratura (in particolare in tema di nomine e di incarichi). Il fatto, la cui rilevanza istituzionale è di tutta evidenza e le cui implicazioni sono di straordinaria gravità, non ha, peraltro, turbato più di tanto la maggioranza consiliare. Solo dal nostro gruppo è venuta una ferma denuncia al riguardo, espressa, tra l'altro, da Pepino nel *plenum* del 6 giugno 2007, presente il capo dello Stato, nei seguenti termini:

«C'è, per il Consiglio, seppur su un diverso piano, una ulteriore difficoltà, che non posso e non voglio tacere. Si tratta del rapporto, ogni giorno più tormentato e difficile, con la giustizia amministrativa. Ciò rende ogni decisione (dalle conferme dei giudici di pace agli incarichi extragiudiziari, dal conferimento di uffici direttivi ai trasferimenti ordinari) incerta e instabile. Sono tra coloro che ritengono irrinunciabile il controllo giurisdizionale anche sugli atti del Consiglio ma quando questo controllo esorbita sempre più nel merito (sconfi-

nando in una attività di vero e proprio governo) l'instabilità diventa insostenibile».

2. L'analisi della attività consiliare non può prescindere da un cenno al *posizionamento politico* del Consiglio, cenno reso necessario dagli interventi di quanti – Magistratura indipendente e alcuni *bloggisti* fra i magistrati, Mantovano tra i politici, D'Avanzo e *il Foglio* sui media – hanno sostenuto che la nuova fase istituzionale è caratterizzata, sul versante della giurisdizione, da una sorta di *armistizio* tra i vertici della magistratura (Associazione nazionale magistrati e Consiglio superiore) e la maggioranza politica (rappresentata dal ministro guardasigilli). Se così è stato per alcuni – tra cui spicca qualcuno di coloro che ora gridano allo scandalo... – ciò non ha riguardato Magistratura democratica e, grazie alle sue prese di posizione, il Consiglio superiore in quanto tale.

La nostra posizione è stata, e resta, quella esposta al Ministro della giustizia nel *plenum* del 7 novembre 2006 – mentre altri praticavano ammiccamenti e *strizzate d'occhi* – da Livio Pepino:

«Prevale in me (in noi), signor ministro, un senso di delusione, di preoccupazione quando non anche di sfiducia. Perché delusione? Perché abbiamo atteso, in questi primi sei mesi di governo (e, dunque, in un periodo di tempo apprezzabile), segnali – badi, parlo solo di segnali – che per la giustizia è cominciata davvero una stagione nuova, non solo nel clima ma anche nei contenuti. Purtroppo questa attesa è rimasta insoddisfatta. Vado alla rinfusa: la sospensione della controriforma dell'ordinamento giudiziario è stata parziale e non accompagnata dalle necessarie indicazioni in positivo; la mancanza di iniziative legislative – parlo, ovviamente di iniziative ben sapendo che l'approvazione compete al Parlamento – tese a razionalizzare l'impatto dell'indulto con il sistema ha ulteriormente privato di senso una giustizia penale prossima al collasso; l'inerzia a fronte delle molte leggi ad personam che – nella scorsa legislatura – hanno mortificato il principio di uguaglianza ha accresciuto e accresce la sfiducia dei cittadini nei confronti della giustizia; la stessa ipotesi di rivedere l'irrazionale reticolo delle circoscrizioni giudiziarie (precondizione di ogni riforma organizzativa) è stata precocemente accantonata. Perché, oltre alla delusione, preoccupazione e incertezza? Provo a sintetizzarlo in una affermazione semplice e un po' brutale: perché non esiste – non v'è traccia – nell'azione di governo di un progetto per la giustizia».

Questa posizione ha influenzato il Consiglio che non è stato *tenero* né con la maggioranza né con il guardasigilli. Lo dimostrano le ripetute *messe in mora* del Governo per un intervento correttivo in tema di ordinamento giudiziario, l'articolato e impegnativo parere sul disegno di legge governativo al riguardo, la ferma presa di posizione sulla necessità di appropriati provvedimenti di *accompagnamento* dell'indulto (risoluzione 9 novembre 2006, correlatori Pepino e Maccorra), la *prudenza* della Prima Commissione e della Sezione disciplinare a fronte di richieste ministeriali talora precipitose e non supportate da elementi adeguati.

È in questo contesto che si colloca la posizione assunta dal Consiglio in ordine ai pareri su disegni di legge. Come a volte accade, si è passati da un estremo all'altro: mentre lo sforzo principale del precedente guardasigilli e della sua maggioranza era stato quello di limitare al massimo l'attività di *consulenza* del Consiglio, l'attuale ministro tende a coinvolgere l'organo di governo autonomo anche in decisioni o materie estranee alla sua competenza, quasi a cercare *coperture*. Di qui la scelta del Consiglio di agire con un attento *self control*, limitando i propri pareri ai profili dell'organizzazione giudiziaria (anche come ricaduta di riforme processuali o sostanziali) e del rispetto dei diritti fondamentali (come espressamente enunciato, per esempio, nel parere sul disegno di legge modificativo di profili specifici della disciplina dell'immigrazione).

3. Il primo anno di attività consiliare è stato *segnato* dalla vicenda della modifica dell'ordinamento giudiziario, su cui il Consiglio è stato chiamato a intervenire dapprima con il parere sul disegno di legge e, poi, con le necessarie risoluzioni interpretative e di attuazione della nuova normativa.

Il parere sul disegno di legge, approvato a grande maggioranza (con il solo voto contrario dei laici di destra) il 31 maggio 2007, è noto e può essere letto sui siti del Consiglio e di Magistratura democratica. Ci limitiamo, dunque, a un cenno di merito e a una valutazione. Quanto al merito, il parere – premesso un giudizio positivo sulla impostazione del disegno di legge (nella parte in cui «tende a salvaguardare i principi costituzionali della distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni e della diffusione del potere fra tutto il corpo

giudiziario e introduce modalità di verifica della professionalità dei dirigenti degli uffici e dei singoli magistrati finalizzate a rendere il servizio giustizia più adeguato nell'interesse dei cittadini») – contiene analitici rilievi critici e proposte modificative in ordine alla disciplina di alcuni punti nodali della riforma (segnatamente il sistema delle incompatibilità tra giudici e pubblici ministeri, la disciplina della mobilità e la scuola). La valutazione è che si è trattato di un parere non scontato e non inutile (nonostante le apparenze). Nel dibattito consiliare, infatti, sono emerse, da parte della delegazione di Magistratura indipendente e di alcuni esponenti di Unità per la costituzione, sorde resistenze a un serio sistema di valutazioni della professionalità (che costituisce, per noi, il più importante e positivo elemento del nuovo assetto ordinamentale): avere battuto quelle posizioni è stato un successo culturale e politico che ha evitato ritorni indietro in un iter parlamentare del disegno di legge assai incerto (nel quale, pure, sono state disattese le proposte di modifica avanzate dal Consiglio).

La prima risoluzione interpretativa e di attuazione della nuova normativa (approvata il 12 luglio 2007, correlatrice Maccora) ha riguardato l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero. Nell'incertezza del quadro normativo, il Consiglio ha scelto di indicare immediatamente, sul punto, alcune linee guida coerenti con i principi costituzionali relativi al pubblico ministero, rimandando a un intervento successivo l'elaborazione di una più articolata normativa secondaria. Tali linee guida attengono al metodo e al merito delle decisioni organizzative del procuratore: da un lato, individuando regole di comportamento tese a delimitarne e definirne i poteri più delicati (assegnazione e revoca degli affari) e precisando il rapporto che deve intercorrere tra il dirigente e i sostituti; dall'altro evidenziando alcuni snodi organizzativi che costituiranno i binari per una prima valutazione, da parte dell'organo di autogoverno, delle proposte dei procuratori (a cui si riconosce una necessaria flessibilità). Per rendere esigibili i contenuti individuati nelle linee guida la risoluzione rinvia alle valutazioni sui dirigenti e alle procedure di rinnovo degli incarichi direttivi (profili a cui, nel nuovo sistema di temporaneità di detti incarichi, il Consiglio dovrà dedicare il massimo impegno, a garanzia della imparzialità, della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione).

Da ultimo, nell'apposito *plenum* straordinario del 4 ottobre 2007

e in quello dell'11 ottobre sono state approvate le risoluzioni attinenti alla disciplina dei trasferimenti e del conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, la nuova articolazione delle valutazioni di professionalità e il sistema tabellare (risoluzione 11 ottobre 2007). Abbiamo voluto – e la linea da noi proposta è prevalsa – evitare periodi di incertezza che sarebbero stati gravissimi con rischi di paralisi dell'attività consiliare ed effetti devastanti sugli uffici (oltre che sulle legittime aspettative dei magistrati interessati). La mancanza di disposizioni transitorie ha imposto scelte dolorose e a volte impopolari: ce ne assumiamo la responsabilità convinti che ogni strategia dilatoria e attendista avrebbe moltiplicato i problemi.

4. Sul piano del contributo alla efficacia e alla trasparenza del servizio giustizia meritano di essere segnalate altre due iniziative consiliari: la risoluzione sulla organizzazione degli uffici giudiziari e la circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati.

La risoluzione generale in tema di organizzazione degli uffici giudiziari (approvata il 25 luglio 2007, correlatrice Maccora) è intervenuta all'esito di una intensa attività della VII commissione, in stretto contatto con i magistrati rappresentanti delle Commissioni flussi distrettuali e i referenti per l'informatica nonché con la Direzione generale dei Sistemi informativi automatizzati e la Direzione generale delle statistiche del Ministero della giustizia. Due le finalità della risoluzione: ridurre i tempi di definizione ed esame delle proposte tabellari e valorizzare le scelte organizzative secondo parametri di efficienza e funzionalità. In questa prospettiva, si è previsto come componente fondamentale del sistema tabellare il “progetto organizzativo” predisposto dal dirigente dell'ufficio all'esito di una procedura partecipata e sulla base dei dati statistici forniti dalla commissione flussi. Gli obiettivi sono chiari e ambiziosi: una maggiore elasticità e adattamento alle diverse realtà territoriali delle scelte organizzative operate dai dirigenti, il confronto tra progetti dichiarati e risultati raggiunti, il rafforzamento delle disposizioni e della procedura finalizzati alla attuazione del principio del giudice naturale (con previsione di tempi più congrui), l'istituzione della Struttura tecnica per l'organizzazione coordinata e diretta dalla VII commissione per supportare le scelte consiliari volte a diffondere e favorire un'adequata

cultura dell'organizzazione. Si tratta di una buona base di lavoro, che dovrà essere attuata e precisata, per migliorare la qualità della giurisdizione e la sua capacità di rispondere alla domanda di giustizia.

La circolare sulle valutazioni di professionalità (approvata il 4 ottobre 2007) è il provvedimento cardine per consentire ai consigli giudiziari di applicare la normativa di cui alla legge n. 111/2007. Abbiamo lavorato in tempi ristretti e – a costo di alcune ripetizioni e appesantimenti del testo – abbiamo ribadito e fissato i parametri di valutazione e individuato per ogni parametro gli indicatori e le fonti di conoscenza. Il risultato raggiunto, tenendo conto delle condizioni e dei tempi, è positivo. Si trattava di predisporre un atto di normazione secondaria che tenesse conto dei parametri individuati dal legislatore e soprattutto della radicale trasformazione del sistema, che non differenzia più le valutazioni a seconda del momento della vita professionale del magistrato e delle sue specifiche aspettative di carriera, ma tende a mettere a disposizione del Consiglio, attraverso valutazioni periodiche ravvicinate, una rappresentazione del profilo professionale utile ai fini di tutte le valutazioni di sua competenza. Lo abbiamo fatto ribadendo, anzitutto, che i requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio pur non previsti come parametri in senso tecnico, sono il fondamento della professionalità. Abbiamo, poi, cercato di dare una soluzione ragionevole all'indicazione del legislatore che impone di valutare la capacità anche in relazione all'esito dei procedimenti: nella consapevolezza delle rischiosissime implicazioni, in termini di condizionamento dell'esercizio della giurisdizione e di conformazione del contenuto delle decisioni, si è sottolineato che le mancate conferme dei provvedimenti adottati possano assumere rilievo solo quando, per il numero e per la sostanza, siano indici di una «significativa anomalia». Particolarmente delicata ovviamente, anche per le relative conseguenze, si è dimostrata la questione delle valutazioni «negative» o «non positive» (in reazione alle quali la modulistica predisposta e la responsabilizzazione dei capi degli uffici, insieme all'accorciamento dei periodi in valutazione, dovrebbero consentire di fronteggiare il compito senza insopportabili appesantimenti, anche se solo la prova dei fatti potrà suggerire i necessari aggiustamenti) e quella del rapporto tra valutazione di professionalità e procedimenti disciplinari e penali pendenti (su cui abbiamo cercato di limitare gli automatismi). Infine, la disciplina transito-

ria. Per sommi capi si può dire che, divisa la carriera in multipli di quattro, ciascun magistrato verrà valutato alla scadenza del prossimo quadriennio assumendo come data di riferimento quella dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 2007. La nuova valutazione dovrà naturalmente coprire tutto il tempo intercorso dall'ultima intervenuta e sarà fatta usando, fino all'entrata in vigore della nuova circolare, i criteri previsti nella vecchia. I magistrati che all'entrata in vigore della legge avevano già maturato il diritto alla valutazione e il cui procedimento è pendente, ma non è ancora definito, saranno valutati secondo la vecchia circolare.

5. La messa a punto del sistema di autogoverno dopo la riforma dell'ordinamento si è inserita in un articolato insieme di interventi del Consiglio (non tutti dello stesso segno) sui temi della tutela dell'indipendente esercizio della giurisdizione, del controllo sulla correttezza e trasparenza dell'azione giudiziaria, dell'efficienza dell'autogoverno e, più in generale, del servizio giustizia.

Quanto alla tutela dell'indipendenza da condizionamenti esterni l'iniziativa più eclatante – di cui, per l'impegno profuso, rivendichiamo la paternità, pur non esclusiva – è stata l'approvazione, all'unanimità, della risoluzione 4 luglio 2007 che (definendo una pratica aperta su richiesta, tra gli altri, di Pepino) ha ricostruito l'attività di *intelligence* e di spionaggio posta in essere dal Sismi, tra l'estate del 2001 e il maggio del 2006, nei confronti di un numero significativo di magistrati italiani ed europei (in particolare, ma non solo, aderenti a Magistratura democratica e a *Magistrats européens pour la démocratie et les libertés*). La risoluzione – che può leggersi integralmente nei siti del Consiglio e di Magistratura democratica nonché sul n. 4/2007 di *Questione giustizia* – ricostruisce in modo analitico le risultanze dei documenti sequestrati dalla Procura di Milano nella sede romana del Sismi e acquisiti dal Consiglio. Merita qui riportarne i passaggi conclusivi:

«La documentazione acquisita evidenzia che, a partire dall'inizio dell'estate del 2001 (e cioè da epoca immediatamente successiva alle elezioni del maggio dello stesso anno) ebbe inizio, nei confronti di alcuni magistrati italiani ed europei e delle associazioni di riferimento

degli stessi (in particolare Magistratura democratica e Medel), una attività di intelligence da parte del Sismi protrattasi, in modo capillare e continuativo, sino al settembre 2003 e, in modo saltuario, sino al maggio 2006. Tale attività fu oggetto di ripetute informazioni al direttore del Servizio e sembra, quindi, riferibile, al Sismi in quanto tale e non a suoi "settori deviati", come conferma, del resto, nella memoria depositata alla Procura della Repubblica di Milano il 7 luglio 2006, il coordinatore di detta attività, Pio Pompa. [...]

L'opera di intelligence si è concretizzata non solo nella raccolta e nella schedatura di materiali noti o comunque pubblici ma anche in un capillare monitoraggio delle attività, dei movimenti e della corrispondenza informatica di magistrati, mediate forme di osservazione diretta o ad opera di terzi non individuati [...]. A fianco della osservazione sono stati posti in essere dal Sismi specifici interventi tesi a ostacolare o contrastare l'attività professionale o politico-culturale dei magistrati e delle associazioni in questione. Ciò è espressamente teorizzato e previsto nelle linee programmatiche all'uopo predisposte, nelle quali si prevedono interventi tesi a «neutralizzare iniziative politico-giudiziarie (italiane, ndr) [...] e ridimensionare attività [...] politico-giudiziarie provenienti dall'estero» nonché «attività di dissuasione mediante l'adozione di adeguate contromisure in Italia e all'estero» [...].

Alla stregua di quanto precede, il Consiglio ritiene di dover segnalare, anche a tutela dell'indipendente esercizio della giurisdizione, dei magistrati attinti dalla attività del Sismi e dell'intero ordine giudiziario, quanto segue:

- d1) l'attività sin qui descritta, oltre che non fondata su fatti specifici, è estranea alle attribuzioni e competenze del Sismi, preposto, ai sensi dell'art. 4 legge 24 ottobre 1977, n. 801 a «tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione» nonché ai «compiti di controspionaggio» connessi con i fini suddetti. È chiaro, infatti, che le iniziative giudiziarie (soggette a tutti i controlli giurisdizionali previsti dall'ordinamento) e le attività di partecipazione al dibattito politico-culturale sono componenti essenziali della democrazia e nulla hanno a che vedere con aggressioni o minacce richiedenti azioni di «difesa sul piano militare»; inoltre, il compito dei Servizi è quello di vigilare sulla «indipendenza e integrità dello Stato» e non sulla stabilità del Governo contingente qualunque ne sia il segno politico;
- d2) tale attività si proponeva di conseguire effetti di intimidazione nei confronti di alcuni magistrati e di cagionare perdita di credibilità nei confronti di altri preposti a indagini e processi particolarmente

te delicati, così aumentando le difficoltà nella collaborazione giudiziaria sopranazionale ed ostacolando, in maniera significativa, l'esercizio indipendente ed efficace della giurisdizione (e ciò anche a prescindere dai danni, professionali e di immagine, per i singoli magistrati interessati);

- d3) l'opera di intelligence sin qui descritta si è talora svolta – secondo i documenti acquisiti – con la partecipazione o l'ausilio di appartenenti all'ordine giudiziario. L'indicazione programmatica in tal senso (tesa a «individuare soggetti in grado di intervenire in termini “non convenzionali” nelle scelte, nelle decisioni da assumere e/o per l'ostruzionismo delle stesse» da affiancare al «background di ben individuati uomini “di buona volontà”» su cui già è possibile contare) trova esplicita e puntuale applicazione nella vicenda relativa a Olaf [«Nelle ultime ore persona di sicura affidabilità avente medesima estrazione professionale dei soggetti prima indicati come potenzialmente pericolosi e rivestente oggi qualificato incarico di supporto governativo ha ritenuto di dover rappresentare ulteriori allarmanti elementi di pericolosità dei quali ha conteezza diretta anche in ragione del suo Ufficio. Ci si intende riferire sia ad elementi di conoscenza fattuale disponibili nell'esercizio della sua funzione sia a prove documentali, anche olografe (delle quali talune reperite fortunosamente nell'ambito della struttura presso la quale il soggetto opera). [...] La fonte ha riferito di aver già fornito indicazioni in tal senso a taluni esponenti del Governo in carica. Ha tenuto, peraltro, a sottolineare viva preoccupazione e grande allarme per l'ipotesi di una possibile sottovalutazione del problema da parte di chi dovrebbe darsene carico»]. Meritevoli di approfondimento sono inoltre le già ricordate vicende del controllo sull'operato e gli incontri, all'interno dell'ufficio, di magistrati della Procura di Milano e dell'accesso alla mailing list riservata di Medel nonché quella relativa all'asserito tentativo del sostituto procuratore della Repubblica di Venezia, Casson, di attribuire all'eversione di destra la «tentata strage» realizzata a Venezia nell'agosto 2001. Superfluo dire che ogni tipo di collaborazione di magistrati con Servizi segreti, oltre che espressamente vietata dalla legge (art. 7 legge 24 ottobre 1977, n. 801 secondo cui: «In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti»), è estranea al modello costituzionale dell'ordine giudiziario e ai suoi connotati di terzietà e indipendenza».

Inutile sottolineare l'importanza della risoluzione (di cui consigliamo a tutti la lettura integrale) e il carattere eversivo della situazione in esso ricostruita, attualmente all'esame – si auspica rapido – della Procura di Roma.

6. Sul piano delle iniziative a tutela della indipendenza *interna* dei magistrati merita di essere segnalata la risoluzione assunta all'esito della vicenda che ha contrapposto il Procuratore nazionale antimafia, Grasso, e il Procuratore della Repubblica di Palermo, Messineo (nonché, in via autonoma, quello di Bari, Marzano).

I rapporti tra la Direzione nazionale antimafia e le Direzioni territoriali non sono sempre stati *idilliaci*: per diversità di concezioni sul rispettivo ruolo e, in misura altrettanto significativa, per personalismi non sempre commendevoli. In questo quadro si colloca la richiesta di intervento a tutela rivolta al Consiglio superiore dal dr. Messineo a seguito di *esternazioni* del dr. Grasso nelle quali si contestava la procedura seguita per modificare la composizione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. La risposta del Consiglio, all'esito di un confronto serrato, è stata tempestiva e netta e si è tradotta, dopo l'audizione dei *contendenti*, in una risoluzione, approvata il 21 febbraio 2007 (appena due settimane dopo i fatti), nella quale, premesso che «la collaborazione tra i diversi uffici deve essere improntata ai fondamentali canoni di correttezza e di pieno rispetto per tutte le funzioni giudiziarie e deve concretizzarsi in condotte ispirate a leale e fattiva cooperazione», si afferma:

- a1) che la prassi seguita nel caso di specie dal Procuratore della Repubblica di Palermo (pur in un quadro normativo non privo di ambiguità) corrisponde a una prassi in vigore in molti uffici;
- a2) che «quanto più delicate sono le questioni caratterizzanti i rapporti tra uffici giudiziari (soprattutto se preposti a materie di grande rilevanza e interesse pubblico), tanto più è necessario che ogni eventuale comunicazione a mezzo stampa avvenga solo dopo la canalizzazione nelle opportune sedi istituzionali (confronto tra gli uffici e sottoposizione al Consiglio superiore della magistratura)», e con una particolare prudenza e misura, «allo scopo di scongiurare il rischio che la fisiologica e costruttiva dialettica connessa ai diversi ruoli rivestiti dai magistrati possa ingiustifica-

tamente trasmodare in potenziali fonti di discredito dell'attività giudiziaria»;

- a3) che spetta al Consiglio «intervenire tempestivamente per garantire il realizzarsi delle condizioni suddette e per sanzionare eventuali comportamenti con esse contrastanti».

Tali principi il Consiglio ha ribadito in una successiva risoluzione, relativa ad analogo conflitto insorto, come si è detto, tra il Procuratore nazionale antimafia e il Procuratore della Repubblica di Bari. Difficile dire – come pure taluno ha scritto – che sono stati distribuiti *buffetti* a destra e a manca...

7. La credibilità dei magistrati (e, per il loro tramite, della giurisdizione) passa anche attraverso tempestivi interventi dell'organo di governo autonomo nei casi in cui si verificano scorrettezze, abusi, situazioni di “sofferenza” degli uffici, tali da ostacolare il sereno e indipendente esercizio delle funzioni giudiziarie o, quantomeno, da appannarlo. Sul punto le richieste della società, della politica e degli stessi magistrati sono sempre più pressanti (come dimostrano, tra le altre, le reazioni ad alcune vicende che hanno riguardato, in diverso modo, gli uffici di Locri, di Potenza e di Catanzaro).

Il decreto legislativo n. 109/2006, peraltro, ha ridisegnato il sistema delle competenze sul punto potenziando il settore disciplinare (anche con l'attribuzione alla relativa Sezione di ampi poteri *cautelari*, su richiesta del Ministro o del Procuratore generale della Cassazione) e, per converso, riducendo drasticamente la possibilità di intervento di ufficio del Consiglio superiore ai sensi dell'art. 2 legge guarantee, limitata ai casi in cui il magistrato «per qualsiasi causa *indipendente da sua colpa* non può, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità». Evidente l'insufficienza di tale sistema a fronte delle situazioni più gravi, acuita da un *interventismo* assai modesto dei titolari dell'azione disciplinare – salvo alcuni casi di grande rilevanza mediatica, tra cui spicca quello relativo ai dr. De Magistris e Lombardi – risultante dal numero stazionario dei dibattimenti disciplinari (nonostante l'introduzione della obbligatorietà della relativa azione), tanto che le pendenze, il 24 luglio scorso, erano ridotte a 58 (più 16 procedimenti sospesi di diritto in attesa della definizione del procedimento penale).

Di ciò il Consiglio – che pure ha aperto diversi procedimenti ex art. 2, a seguito dei quali sono intervenute le dimissioni di alcuni magistrati (tra cui il procuratore della Repubblica di Potenza, Galante, e il presidente del Tribunale di Matera, Granese) – ha mostrato piena consapevolezza, adottando due importanti risoluzioni. Con la prima, approvata il 6 dicembre 2006 (relatore Pepino), è stata adottata una interpretazione *estensiva* del nuovo art. 2 legge guarentigie, ritenuto applicabile, oltre che nei casi non riconducibili a comportamenti del magistrato, anche in quelli di condotte non disciplinarmente rilevanti, e si è affermato, in ogni caso, che la prima Commissione consiliare può effettuare approfondimenti delle situazioni segnalate, anche al fine di attivare l’inserimento di atti rilevanti nel fascicolo personale del magistrato o appropriate determinazioni in sede di approvazione delle tabelle dell’ufficio. Con la seconda risoluzione, approvata il 24 gennaio 2007 (correlatore Pepino), il Consiglio si è spinto ancora più in là segnalando, *motu proprio*, gli effetti negativi sulla credibilità della giurisdizione della situazione attuale e chiedendo al ministro guardasigilli una iniziativa legislativa volta a ripristinare un potere di intervento consiliare (pur meglio regolamentato e garantito di quello originariamente previsto) sulle situazioni oggettivamente pregiudizievoli della fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria. L’inerzia del potere legislativo sta, peraltro, producendo effetti paradossali, come la proposta – in particolare della destra (a cui pure si deve la modifica in senso restrittivo dell’art. 2...) e di settori di Unità per la costituzione – di un uso indiscriminato e abnorme del trasferimento *amministrativo* di ufficio *in rinforzo*, di fatto, al procedimento disciplinare.

Per completezza è utile dire che, nel primo anno di attività, la Sezione disciplinare ha tenuto 32 udienze e ha emesso 23 sentenze di condanna (10 ammonimenti, 5 censure, 6 perdite di anzianità, una perdita di anzianità con trasferimento di ufficio) e 28 pronunce di assoluzione, oltre a due applicazioni della misura cautelare del trasferimento di ufficio.

8. Il Consiglio è prima di tutto, seppur con modalità peculiari, organo di governo. Le carenze e i ritardi in tale attività comportano dunque, inevitabilmente, una caduta della sua credibilità e indeboliscono l’intero sistema dell’autogoverno. Di qui l’impegno, da noi as-

sunto in campagna elettorale, di operare per recuperare l'*effettività perduta*. Per incidere sul punto abbiamo accettato, nel secondo anno di consiliatura, le presidenze delle due commissioni preposte a trasferimenti e direttivi (in genere particolarmente ambite, ma ora evitate dai più): la III, attribuita a Fiorella Pilato, e la V, attribuita a Ezia Maccora. Abbiamo accettato la scommessa: cercheremo di vincerla...

E veniamo ai fatti.

Quanto ai trasferimenti, si partiva, all'atto dell'insediamento del Consiglio, da una situazione in cui restavano da coprire 174 posti di primo grado tra quelli pubblicati il 27 dicembre 2005 (oltre ad alcuni pubblicati successivamente), 26 posti di secondo grado tra quelli pubblicati il 19 dicembre 2005 (oltre ad altri 57 pubblicati a fine luglio 2007), 31 posti di legittimità (più quattro del massimario). Nel primo anno di consiliatura sono state esaurite tutte le procedure pendenti ed è stata deliberata la pubblicazione di 30 posti di consigliere di Cassazione (delibera del 31 luglio, scadenza termini per le domande 15 ottobre 2007), di 2 posti di sostituto Procura nazionale antimafia (stessi termini di pubblicazione e scadenza termini della Cassazione), di 47 posti di appello divisi tra requirenti e giudicanti (delibera del 25 maggio 2007, scadenza termini 10 luglio 2007), di ulteriori 4 posti di appello (delibera del 31 luglio 2007, scadenza termini 15 ottobre 2007) e di 474 posti di primo grado, requirenti e giudicanti (delibera del 25 maggio 2007, scadenza termini 30 giugno 2007). Il fatto più innovativo sta, peraltro, nella approvazione di alcune delibere e modifiche di circolare (relatrice Pilato) tese a rendere più veloce e trasparente l'espletamento dei concorsi attraverso la totale informatizzazione delle procedure e significative modifiche in tema di "accantonamento" dei posti prescelti (ora considerato "accettazione con riserva") al fine di ridurre le defatiganti domande *esplorative*. L'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario ha creato non pochi problemi di diritto transitorio – a cominciare da quello concernente il passaggio da uffici giudicanti a uffici requirenti e viceversa – e tuttavia gli effetti di tali innovazioni (e dell'imponente sforzo organizzativo prodotto) sono già evidenti e positivi: con riferimento ai posti di primo grado, la pubblicazione dei *parametri* è avvenuta ai primi di ottobre (con largo anticipo rispetto ad ogni precedente esperienza, tenuto anche conto della pausa lavorativa del mese di agosto) e il 15 ot-

tobre, dopo soli otto giorni dalla pubblicazione dei parametri, sono state già deliberate 158 proposte di trasferimento relative a 52 posti collocati nei principali capoluogo di distretto (Milano, Roma, Napoli, Palermo).

Quanto al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, il 31 luglio 2006, erano pendenti presso la V Commissione 48 pratiche relative al conferimento di uffici direttivi (di cui 24 in istruttoria, e 3 in attesa della scadenza dei termini per la presentazione delle domande). Alcuni uffici direttivi riguardavano vacanze risalenti al febbraio 2005. Sempre al 31 luglio 2006 erano pendenti 42 pratiche relative al conferimento di posti semidirettivi (di cui 29 pronte per la decisione e 13 in istruttoria). La commissione ha deciso di adottare, come criterio per la trattazione, l'ordine cronologico delle vacanze, partendo ovviamente da quelle più risalenti. Nel corso del primo anno si è proceduto, oltre che alla copertura di tali posti, alla pubblicazione di tutte le scoperture degli uffici direttivi (circa 30) e di quelli semidirettivi (71), alcune delle quali assai remote; agli inizi di ottobre 2007 tutti i posti vacanti erano pubblicati e le pendenze, tenuto conto dei numerosi concorsi riaperti a seguito della sentenza della Corte costituzionale sulla illegittimità dei limiti di età per il conferimento degli uffici, erano di 70 direttivi e 78 semidirettivi, suscettibili di essere coperti – considerati i ritmi di lavoro della commissione e del *plenum* – nei primi mesi del 2008. Ci accingevamo, dunque, a tirare un sospiro di sollievo quando è arrivata la doccia fredda della approvazione del nuovo ordinamento giudiziario *senza disposizioni transitorie in punto scadenza dall'incarico di direttivi e semidirettivi per decorso della permanenza massima di otto anni*. Abbiamo accolto la sfida – anche perché la sola alternativa era quella di attendere, restando inerti, eventuali nuovi interventi del legislatore (all'evidenza improbabili se non impossibili) – e già nel *plenum* del 4 ottobre abbiamo proceduto alla pubblicazione di 157 uffici direttivi (riservando quella dei 192 semidirettivi in scadenza alla data del 27 gennaio 2008 all'esito dell'indagine sul carattere civile o penale degli uffici che si rendono liberi). Con tale pubblicazione è iniziata l'attuazione del principio della temporaneità degli incarichi direttivi. È l'occasione per rompere il *tabù* dell'inaffidabilità dei dirigenti e per cogliere una *chance* di mobilità positiva, rinnovamento, svecchiamento e controllo-verifica dell'attitudine direttiva (fino a ieri sostanzialmente impossibile, salvo che con la procedura, per

definizione eccezionale, del trasferimento di ufficio ex art. 2 legge guarentigie): spetta ora a noi dimostrare di essere capaci, da un lato, di non disperdere le professionalità accertate e, dall'altro, di rimuovere inefficienze e incapacità. Altro, allo stato, non siamo in grado di dire, se non che la commissione ha scelto di dare la precedenza alla copertura degli uffici direttivi (rispetto ai semidirettivi) e sta procedendo alle proposte con un trend di 30-35 al mese (mentre la media del passato era di circa cento direttivi e semidirettivi all'anno)...

Un'ultima nota sul punto. È iniziata in V commissione la discussione per rivisitare, alla luce della nuova disciplina, la normazione secondaria volta a disciplinare i criteri di conferimento degli uffici direttivi e, in particolare il ruolo da attribuire al parametro dell'anzianità (pacificamente mutato rispetto al passato). La nostra posizione è chiara: l'esame delle nuove norme, unitamente al testo della relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 160/2007, induce a ritenere che il peso e il valore specifico da attribuire all'anzianità si è notevolmente ridotto, con trasformazione di tale parametro da criterio di valutazione a sostanziale requisito di legittimazione. Da tale premessa (l'anzianità non come mero decorso del tempo ma come segno obiettivo di maggiore esperienza, *ove positivamente acquisita*) occorrerà partire per rivisitare, attraverso una risoluzione (anche preliminare e non esaustiva, e dunque suscettibile di ulteriori momenti di riflessione e adattamento) la circolare.

9. Sempre con riferimento alla attività di governo, imponente e positivo è stato l'intervento in tema di formazione gestito dalla IX Commissione sotto la presidenza di Betta Cesqui.

In quello che, con l'avvento della Scuola della magistratura, sarà forse l'ultimo anno di attività a tutto campo, la IX commissione – oltre ad accelerare, per quanto di sua competenza, la definizione del concorso per uditori in atto ed a varare (con la costituzione della commissione di esame) il nuovo concorso per 380 posti – ha rinnovato quasi completamente i quadri della formazione decentrata e una parte significativa del comitato scientifico, a cui ha cercato di restituire una autonomia e una autorovezza che si era andata appannando. La programmazione dei corsi per il 2008, inoltre, è, quantitativamente, la più impegnativa degli ultimi anni, e anche per quanto riguarda

la qualità abbiamo fatto uno sforzo complesso. Va, peraltro, evidenziato che dietro ogni progetto di formazione c'è un'idea del magistrato che vogliamo formare e che in Consiglio si sono confrontati al riguardo almeno due modelli contrapposti. La mancata replica, per quest'anno, del corso sulla magistratura nel cinema e nella letteratura, che pure era stato accolto con grandissimo favore e che abbiamo cercato di ripetere, è abbastanza esemplificativa delle due diverse visioni: una formazione come diligente aggiornamento delle conoscenze tecniche, totalmente autoreferenziale e culturalmente timida oppure una formazione sensibile alla interdisciplinarietà, aperta al punto di vista esterno, culturalmente curiosa. Ai due modelli formativi corrispondono due modelli diversi di magistrato che si distinguono non per il grado di preparazione (auspicabilmente alto in tutti e due i casi) ma per il respiro della dimensione culturale, che – per noi – è elemento essenziale della consapevole autonomia del giudice. Per non spaccare la commissione e il *plenum* non abbiamo radicalizzato lo scontro sul singolo corso, cosa che non avrebbe giovato alla formazione e alla fine sarebbe stato riduttivo, ma abbiamo affermato il principio che in ciascun corso bisognerà cogliere l'occasione di una riflessione sul modo in cui l'intervento della giurisdizione è percepito o sollecitato dal contesto nel quale opera. Ci auguriamo che ciò avvenga.

Merita aggiungere che, sul piano dell'attività internazionale, il Consiglio ha proseguito nella attiva partecipazione alla Rete europea di formazione e sta aspettando la valutazione dei cinque diversi progetti con i quali abbiamo partecipato al bando della Commissione europea.

10. Ripercorsi i passaggi fondamentali di questo primo anno di Consiglio è tempo di passare a qualche bilancio.

L'attività di un organismo composito nel quale coesistono impostazioni, programmi e (talora) interessi diversi è, per definizione, tortuosa e caratterizzata da *alti* e *bassi* nonché, per ciascuna componente, da successi e sconfitte.

Alcuni successi li abbiamo ottenuti.

In non poche delle vicende ricordate nelle pagine precedenti sono alla fine prevalse, in tutto o in parte significativa, le soluzioni da noi proposte: ci riferiamo, in particolare, alla risoluzione sull'attività

spionistica nei confronti di magistrati del Sismi, alle delibere concernenti l'accelerazione e la crescita di trasparenza delle procedure di trasferimento, al parere sul disegno di riforma dell'ordinamento giudiziario, alle risoluzioni in tema di indulto e di interpretazione dell'art. 2 legge guarentigie, alle delibere in tema di organizzazione degli uffici, di assetto delle procure e di "criteri di priorità"¹, alle risoluzioni concernenti la nuova disciplina dei tramutamenti, degli uffici direttivi e semidirettivi, alla circolare sulle valutazioni di professionalità. A questi aggiungiamo la *svolta* in tema di controlli sulla magistratura onoraria (resi più costanti e rigorosi sia in sede disciplinare che in sede di conferma nell'incarico)², la nomina a procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione di Giovanni Palombarini (avvenuta il 18 ottobre 2007, mentre queste note stanno andando in stampa) e le nomine a presidente del Tribunale di Civitavecchia e a

¹ La questione dei "criteri di priorità" nella trattazione degli affari penali, affrontata in linea generale nella citata delibera 9 novembre 2006, è stata ripresa nella risoluzione consiliare 15 maggio 2007 (correlatrice Maccora) con la quale, in sede di valutazione dei moduli organizzativi adottati dai procuratori della Repubblica di Busto Arsizio, Palermo e Torino, si è ritenuta «adeguata» (pur con limiti e precisazioni) la cosiddetta «circolare Maddalena». Questo il passaggio conclusivo della risoluzione, su cui ci siamo particolarmente impegnati e che è stata approvata con il voto contrario, tra gli altri, dei rappresentanti di Unità per la costituzione: «Così interpretate (anche in base alle precisazioni da ultimo formulate rispetto alle quali si invita il Procuratore di Torino a rivalutare la congruità di alcune determinazioni organizzative adottate, con riferimento ai procedimenti per i quali l'azione penale è stata ritualmente e irretrattabilmente esercitata), le circolari dei Procuratori della Repubblica in esame propongono moduli organizzativi privi di profili di contrasto con principi costituzionali. Al contrario esse realizzano opportuni provvedimenti di razionalizzazione, correttamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura, che assicurano predeterminazione, uniformità e trasparenza, e dimostrano la capacità e volontà dei dirigenti degli uffici di "non rassegnarsi a una giurisdizione che produce disservizio, assumendosi la responsabilità di formulare progetti di organizzazione che, sulla base dell'elevato numero degli affari da trattare e preso atto delle risorse umane e materialmente disponibili, esplicitino le scelte di intervento adottate per pervenire a risultati possibili e apprezzabili" (come auspicato nella risoluzione del Consiglio superiore della magistratura del 9 novembre 2006)».

² La *svolta* si è verificata all'esito di uno scontro concernente la conferma o meno nell'incarico di un giudice di pace di Salerno (in precedenza in servizio a Firenze) insorto nel *plenum* del 7 dicembre 2006. Dopo una sequenza di pareri positivi dei coordinatori e dei presidenti dei tribunali di appartenenza, era intervenuto nei confronti del magistrato un parere contrario del consiglio giudiziario, basato sul tenore

procuratore della Repubblica di Livorno di Mario Almerighi e Francesco De Leo, unitamente a quella di presidente di sezione del Tribunale di Milano di Roberto Bichi, tutte avvenute a (stretta) maggioranza e all'esito di un confronto in cui siamo riusciti, non senza difficoltà, a far prevalere le ragioni della professionalità e della idoneità specifica su quelle della anzianità.

Siamo, invece, stati *sconfitti*, anche se il dibattito consiliare ci ha consentito di affermare importanti punti di principio, nelle vicende relative alla nomina del primo presidente della Corte di cassazione³ e alla riammissione in servizio di Corrado Carnevale⁴ (tutte vicende

delle motivazioni delle sentenze, caratterizzate da clamorosi errori di sintassi, totale assenza di punteggiatura, trionfo degli anacoluti, incomprendibilità e inconferenza dei passaggi argomentativi oltre che da macroscopici errori di diritto. Eppure la competente commissione si era divisa ed erano pervenute al *plenum* due proposte di segno opposto. Alla fine il *plenum*, accogliendo la proposta del relatore Pepino, ha negato la conferma, ma solo a maggioranza e dopo una dura opposizione dei laici di destra, dei consiglieri di Magistratura indipendente e di una parte dei consiglieri di Unità per la Costituzione, secondo cui la produttività di quel giudice era elevata, le sue sentenze «facevano ridere» (testuale) ma non erano sindacabili (*sic!*) e, in ogni caso, quello è lo standard dei giudici di pace...

³ La vicenda della nomina del primo presidente della Corte di cassazione è nota. L'unico *vero* aspirante era il presidente aggiunto, Vincenzo Carbone, in un primo tempo *bocciato* dal Consiglio (con il decisivo apporto dei consiglieri di Md) per due ragioni: *a1*) la prosecuzione, senza autorizzazione né *interlocuzione* con il Consiglio, di un impegnativo incarico di insegnamento anche dopo un giudizio disciplinare sul punto (conclusosi con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce illecito disciplinare e, dunque, per mancanza dell'elemento soggettivo); *a2*) alcune dichiarazioni rese dal dr. Carbone alla V Commissione consiliare, ritenute indicative di una (quantomeno) insufficiente percezione dei doveri connessi con un incarico delicato come la presidenza della Suprema Corte. L'originaria *bocciatura* si è trasformata, nel *plenum* del 23 luglio 2007, in una nomina pressoché unanime (con la sola nostra astensione) dopo l'annullamento della decisione consiliare da parte del Tar Lazio (con sentenza confermata dal Consiglio di Stato). Non avevamo – e non abbiamo – motivi di ostilità nei confronti del dr. Carbone (del quale, al contrario, apprezziamo le doti giuridiche e organizzative): semplicemente invocavamo il rispetto delle regole che, come abbiamo detto nel dibattito, «sono, per i magistrati, il riferimento fondamentale: nel loro rigoroso rispetto sta la credibilità della magistratura che, in assenza di legittimazione politica, ha solo quella delle regole». Ci ha sorpreso che, per altri (compresi gli amici dei Movimenti), tale argomento si sia sciolto come neve al sole, quando una posizione di principio doveva (e poteva) essere confermata, pur senza personalismi e animosità.

⁴ La proposta di riammissione in ruolo di Corrado Carnevale, sospeso dal servizio

nelle quali, come in altre *minori*, i casi specifici si sono intrecciati con la questione degli effetti sui poteri consiliari del giudicato amministrativo, da troppi letto in termini di improprio *automatismo*).

Due altre vicende, in cui siamo rimasti *soccombenti*, meritano di essere segnalate: la definizione del concorso per la Procura generale della Cassazione e i *mancati* interventi consiliari in tema di contrasto alla criminalità mafiosa.

Nella copertura dei posti vacanti di sostituto procuratore generale della Cassazione è emersa una importante questione di principio. La proposta di maggioranza (poi approvata con il voto compatto – tra gli altri – dei componenti di Unità per la costituzione e di Magistratura indipendente) comprendeva, per nove posti, ben quattro consiglieri superiori uscenti; non solo, ma a tutti e quattro gli ex consiglieri era attribuito il massimo punteggio in attitudine (sei), non riconosciuto ad alcun altro concorrente (salvo l'unico proveniente da funzione analoga, essendo già consigliere in Cassazione). Lo strappo ai principi era davvero clamoroso. Abbiamo provato a dirlo, aggiungendo che non tutti i consiglieri, a meno di ritenerli «unti dal signore», sono per definizione particolarmente idonei a ricoprire le funzioni di legittimità (che richiedono, in base alla normativa vigente, doti specifiche). Abbiamo fatto presente, con riferimento al caso concreto, che, mentre il punteggio attribuito ad alcuni di essi era del tutto congruo in

in pendenza di procedimento penale, rientrato a seguito di assoluzione e infine dimessosi il 21 settembre 2001, all'indomani di una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa pronunciata dalla Corte di appello di Palermo (successivamente annullata senza rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione) è pervenuta al *plenum* il 7 marzo 2007. La richiesta di riammissione del dr. Carnevale era stata respinta dal precedente Consiglio, ma il giudice amministrativo ne aveva annullato la delibera. Reinvestiti della questione abbiamo sostenuto che la decisione del giudice amministrativo riguardava esclusivamente il diritto del dr. Carnevale alla attivazione della procedura prevista dalla legge 350, fermo il potere/dovere del Consiglio di valutare in concreto la ricorrenza dei presupposti per la riammissione, essendo del tutto irrazionale ritenere che l'accertamento della sottoposizione a una ingiusta sospensione (o situazione equiparata) costituisca una sorta di *lasciapassare* per qualunque altra ipotetica *nefandezza*. Difficile contestare la razionalità (se non l'ovvietà) del ragionamento. Ma non c'è stato nulla da fare e la ragione è stata battuta dalla forza dei numeri, essendosi schierati in favore del dr. Carnevale, i consiglieri di Magistratura indipendente e parte di quelli di Unità per la costituzione, supportati dall'intera delegazione di destra e da alcuni consiglieri laici di centrosinistra (che hanno optato per il voto favorevole o per l'astensione).

base alla loro storia professionale e ai loro scritti, nessuno che conoscesse i candidati avrebbe compreso la ragione per cui altri (in particolare i dottori Stabile e Lo Voi) venivano gratificati di una valutazione in attitudine superiore ad ogni altro. Tutto è stato inutile: e non è difficile comprendere le ragioni di questo disinvolto strappo alle regole...

Quanto alla seconda vicenda, un intervento coordinato del Consiglio per appoggiare e supportare l'impegno della magistratura nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa continua a mancare. Dopo avere inutilmente proposto la costituzione della Commissione antimafia (che in anni passati si era rivelata assai utile) abbiamo puntato sull'apposito "comitato" istituito nella scorsa consiliatura. Il 16 luglio 2007 il comitato si è riunito, su nostra iniziativa, con la partecipazione dei rappresentati della nona, della settima e della sesta commissione. In tale sede Cesqui ha proposto di avviare, attraverso la costituzione di un gruppo di 6/10 consiglieri, un lavoro sistematico che consentisse di mettere a fuoco le difficoltà oggettive che rendono così difficile rendere giustizia in Calabria, non solo nei processi di criminalità organizzata: un lavoro di lungo respiro, non condizionato dal clamore del momento e non proiettato all'accertamento di responsabilità o incompatibilità, ma diretto a capire quali meccanismi di condizionamento ambientali e quali difficoltà organizzative fanno della Calabria un caso a parte, anche nell'amministrazione della giustizia. La risposta è stata elusiva: chi ha ritenuto tale attività un inutile duplicato della commissione parlamentare antimafia, chi non vedeva perché la Calabria debba essere ritenuta diversa dal resto d'Italia, chi riteneva prioritaria l'attenzione sulla Campania e così via. In conclusione, nulla di fatto...

Ai successi e alle sconfitte si affiancano le questioni aperte, delle quali ci preme ricordarne almeno due su cui si spiegherà il nostro impegno dei prossimi mesi: la realizzazione di un sistema informatico di informazione *in tempo reale* sulle deliberazioni del Consiglio (promessa elettorale che non abbiamo dimenticato che è, ormai, in fase di avanzata sperimentazione in una pratica di cui è correlatore Pepino) e la predisposizione della relazione al Parlamento (per cui abbiamo proposto come tema la situazione della giustizia nelle regioni meridionali e gli interventi normativi e organizzativi necessari sul punto).

11. I fatti che abbiamo esposto valgono più delle parole e ci limiteremo, dunque, a commentarli con tre brevi *flash*, destinati, anche, ad anticipare cosa ci aspetta (e cosa aspetta i magistrati) *dietro l'angolo*.

Primo. L'elemento immediato di novità con cui ci dovremo misurare è la maggior *discrezionalità* attribuita al Consiglio superiore. Un esempio per tutti: il venir meno – o comunque il significativo contrarsi – della anzianità come parametro per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Ciò corrisponde a una risalente richiesta di Magistratura democratica e non possiamo che valutarlo positivamente. Una cosa deve, peraltro, essere chiara. La nuova disciplina impone un rinnovato e più rigoroso rapporto tra il Consiglio e i magistrati. Nel *mare aperto* della discrezionalità il criterio fondamentale (e talora esclusivo) di valutazione dei singoli consiglieri e dell'intero Consiglio sarà la *coerenza* delle scelte e dei comportamenti.

Secondo. C'è, in Consiglio, un problema nel rapporto tra togati e laici. A volte, per esempio su decisioni in tema di incarichi e fuori ruolo⁵, si è arrivati a votazioni con divisione *per categorie*. Il fatto non va rimosso e non può essere ricondotto solo a profili *personali*. Forse è la spia della *incomprensione* reciproca che sembra intercorrere tra la società e il sistema giustizia. È un dato che cercheremo di interpretare nel prosieguo della attività consiliare.

Terzo. C'è, infine, una *mancaza di sintonia* tra una parte dei magistrati – difficile dire quanti – e il Consiglio⁶. È un sentimento analogo e parallelo a quello riservato all'Anm e agli organismi rappresenta-

⁵ Sulle due delicate questioni rinviamo alle ripetute ricostruzioni effettuate nelle già citate “Cronache dal Consiglio” segnalando che, per gli incarichi, è stata approvata, il 24 luglio 2007, una nuova circolare mentre ad analogo esito si sta pervenendo, nel momento in cui scriviamo, per i fuori ruolo.

⁶ Tale sentimento si è manifestato, per esempio, in occasione della difficile e tormentata vicenda della copertura di ventitre posti del massimario della Cassazione (definita il 5 aprile 2007) in relazione a cui c'è chi ha evocato «spartizioni correntizie». Crediamo si tratti di affermazioni ingenerose e sbagliate. Il rischio di scelte *lottizzate* – lo sappiamo e lo abbiamo denunciato senza reticenze – era ben presente ma, alla fine, è stato battuto. Il metodo di lavoro che abbiamo *imposto* è stato esattamente il contrario di un accordo “spartitorio”, che abbiamo evitato bloccando il concorso per due mesi. La graduatoria finale è stata, così, determinata sulla base di criteri predeterminati e inseriti agli atti della commissione, esaminando uno ad uno i fascicoli personali degli aspiranti (con messa a disposizione degli stessi a tutti i consiglieri).

tivi in genere. Non lo sottovalutiamo e cerchiamo, sul punto, il confronto più franco. Semplicemente crediamo che tale confronto, per essere utile e costruttivo, debba avvenire non sugli slogan e sui luoghi comuni ma sui *fatti*. È ciò che abbiamo cercato di fare nelle pagine che precedono e in decine di incontri con i colleghi in grandi e piccoli tribunali. Ed è quanto continueremo a fare.

ri interessati). Ovviamente l'esito può non essere condiviso e alcune valutazioni possono essere state sbagliate, ma è significativo che l'elevato livello qualitativo dei colleghi nominati sia stato oggetto, in Cassazione, di unanime riconoscimento. Di più, la procedura ha segnato due importanti novità: i magistrati nominati sono, nella maggior parte, giovani e provenienti da aree territoriali diverse ed è stata avviata una riflessione rigorosa sul rapporto tra la valutazione del lavoro giudiziario e quella dei titoli scientifici. Su questo secondo punto, la scelta adottata è stata nel senso che il presupposto per la valutazione di eventuali titoli scientifici è l'accertamento dell'eccellenza del lavoro giudiziario svolto; ciò posto, si è peraltro ritenuto – a nostro avviso giustamente – che tali titoli non possono essere considerati alla stregua di un *optional* (dato che la specifica funzione ha per oggetto attività di ricerca, di studio, di interpretazione di sentenze e, infine, di redazione di massime e sarebbe irrazionale non dare rilievo a elementi indicativi di attitudine in tal senso).

4. IL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO: ISTRUZIONI PER L'USO

Nelle pagine che seguono e che chiudono questo Notiziario, troverete delle schede, predisposte dal gruppo di lavoro sull'ordinamento, che riassumono, per i settori più fortemente toccati dalla recente riforma, le modifiche di maggior rilevanza introdotte dalla nuova disciplina e le prime risoluzioni del Csm dirette a regolare la fase transitoria.

L'esigenza più immediata è quella informativa: le schede hanno quindi l'obiettivo di fornire informazioni chiare e snelle sul nuovo ordinamento, che modifica da subito, e profondamente, il nostro *status* di magistrati, il modo di operare negli uffici, la nostra carriera.

Il legislatore non ha inteso dotare la riforma di un apparato di norme transitorie che ne graduasse l'impatto, per cui il Csm è dovuto intervenire, opportunamente, in tempi brevi, per regolare le procedure in corso e per consentire di dare l'avvio alla riforma con la necessaria chiarezza e tempestività: il cambiamento per tutti noi è immediato e di grande impatto.

Come abbiamo detto in più occasioni, gli interventi innovativi presentano aspetti francamente negativi (soprattutto la riforma gerarchizzante delle procure ed un irrazionale regime di incompatibilità) e scelte discutibili o di difficile gestione (per esempio in tema di prima assegnazione di funzioni). È tuttavia indubitabile che tutta la disciplina della valutazione periodica della professionalità e della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi risponde positivamente a proposte di riforma avanzate da tempo dall'Associazione nazionale magistrati e nate da una elaborazione culturale della quale Md è stata protagonista.

Ora le regole ci sono, e devono essere ben applicate, in tutte le sedi dell'autogoverno, a cominciare dai nostri uffici, per consentire alle po-

tenzialità offerte da alcune importanti innovazioni normative di diventare motore di un effettivo cambiamento: occorre non solo continuare a batterci per correggere la legge n. 111/2007 laddove questa è sbagliata, insufficiente o impraticabile, ma anche lavorare per affermare i valori della professionalità come presupposto per una vera indipendenza, della dirigenza come servizio, della carriera come capacità di produrre buona organizzazione e strumenti di tutela dei diritti per i cittadini.

Le pagine che seguono dunque intendono fornire a tutti uno strumento, noi speriamo utile, da cui partire per un impegno quotidiano, all'interno dei nostri uffici prima che nei luoghi dell'autogoverno, a cui non possiamo e non vogliamo sottrarci per contribuire a dare al servizio miglior qualità ed effettività.

Ottobre 2007

Magistratura democratica

LE FUNZIONI DEL MAGISTRATO ED IL LORO CONFERIMENTO

Seppur con alcuni limiti, il sistema di nuova introduzione si pone in netto contrasto con il “concorsificio” (con plurime commissioni di concorso) voluto dall’ex ministro Castelli che avrebbe disegnato una magistratura burocratizzata, verticistica e carrieristica. Viene fatto salvo il principio costituzionale della distinzione fra magistrati solo per funzione, così come resta integro il ruolo del Csm in materia di conferimento delle funzioni.

I. LE SINGOLE FUNZIONI

Sono, sostanzialmente, se pur elencate in modo minuzioso e diversamente articolato, quelle esistenti oggi (principalmente: primo grado, appello, legittimità, semidirettive e direttive), con l’aggiunta delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale (sostituto nazionale antimafia).

II. REQUISITI PER ACCEDERE ALLE SINGOLE FUNZIONI

È stato realizzato un “accorciamento” del tempo necessario per accedere alle singole funzioni. In particolare si richiede:

- **la delibera per il conferimento delle funzioni** ottenuta al termine del tirocinio dai “magistrati ordinari in tirocinio” per la (prima) assegnazione ad alcune funzioni giudicati di primo grado: giudice civile, giudice collegiale penale, giudice del lavoro, giudice tribunale per i minorenni, giudice di sorveglianza (sono, dunque, escluse le funzioni requirenti e monocratiche penali);
- **la prima valutazione di professionalità**, per il conferimento di tutte le funzioni di primo grado (giudice e sostituto);
- **la seconda valutazione di professionalità** (8 anni dal decreto di nomina; in precedenza occorre la qualifica di consigliere di corte d’appello, conseguita dopo 13 anni) per il conferimento delle funzioni:

1. di secondo grado (consigliere di corte d'appello e sostituto procuratore generale presso la corte d'appello);
 2. semidirettive di primo grado (presidente di sezione di tribunale e procuratore aggiunto presso il tribunale, presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari);
- **la terza valutazione di professionalità** (12 anni dal decreto di nomina; in precedenza occorre la qualifica di appello, conseguita dopo 13 anni) per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado (presidente di tribunale – ordinario e minori –, procuratore della Repubblica – ordinario e minori –, presidente del tribunale di sorveglianza, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari nelle sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia);
 - **la quarta valutazione di professionalità** (16 anni dal decreto di nomina; in precedenza occorre la qualifica di idoneità alle funzioni di Cassazione, conseguita dopo 20 anni) per il conferimento delle funzioni:
 1. di legittimità (consigliere di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Cassazione). Da segnalare che il 10% dei posti è riservato a un concorso cui possono accedere solo i magistrati in possesso di II e III valutazione;
 2. semidirettive di secondo grado (presidente di sezione di corte d'appello e avvocato generale presso la corte d'appello);
 3. direttive di primo grado elevato (presidente di tribunale, di tribunale di sorveglianza e procuratore della Repubblica di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia);
 4. requirenti di coordinamento nazionale (in precedenza sostituto nazionale antimafia, per il quale occorre la qualifica di consigliere di corte d'appello, conseguita dopo 13 anni);
 - **la quinta valutazione di professionalità** (20 anni dal decreto di nomina; in precedenza occorre la qualifica di idoneità alle funzioni direttive superiori conseguita dopo 28 anni) per il conferimento delle funzioni:
 1. direttive di secondo grado (presidente e procuratore generale presso la corte d'appello);

2. direttive di legittimità (presidente di sezione e avvocato generale presso la Corte di cassazione);
3. procuratore nazionale antimafia (oggi occorre l' idoneità in Cassazione conseguita dopo 20 anni).

III. REGIME TRANSITORIO E ATTUALI QUALIFICHE

L'accorciamento dei requisiti necessari per il conferimento delle funzioni e il regime transitorio delle valutazioni di professionalità pongono alcuni problemi.

In particolare: i magistrati che matureranno il termine per la III (12 anni) valutazione (e, dunque, non saranno mai sottoposti alla II valutazione) potranno partecipare ai concorsi per i quali è richiesta la II valutazione? Allo stesso modo, i magistrati che matureranno il termine per la VII valutazione (28 anni) (e, dunque, non saranno mai sottoposti alla VI valutazione) potranno partecipare ai concorsi per i quali è richiesta la VI valutazione?

La risposta è positiva, avendo il Csm, con delibera del 4 ottobre 2007, stabilito che **si intende “conseguita” la valutazione immediatamente precedente a quella di prossima scadenza** (ad eccezione dell'ipotesi in cui l'ultima valutazione sia stata negativa).

IV. PROCEDIMENTO

Le funzioni vengono conferite dal Csm mediante concorso per titoli, in alcuni casi previo parere del consiglio giudiziario.

Per le funzioni di legittimità è prevista una apposita commissione che valuta (con giudizio non vincolante per il Csm) i titoli prodotti e la capacità scientifica e di analisi delle norme;

V. TERMINE DI PERMANENZA NEGLI UFFICI

- **4 anni, con un unico rinnovo per ulteriori 4 anni, per direttivi e semidirettivi, quindi complessivamente 8 anni di limite massimo di permanenza nella funzione e nell'ufficio** (V. apposita scheda);
- **nessun limite di permanenza nell'ufficio per tutte le altre funzioni** di primo grado (giudice di tribunale, del lavoro, dei minori e di sorveglianza; sostituto ordinario e minori), secondo grado (consigliere

di corte d'appello e sostituto procuratore generale presso la corte d'appello) di legittimità (consigliere di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione), funzioni di coordinamento antimafia.

VI. TERMINE DI PERMANENZA NELLE FUNZIONI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO

Viene fissato un **limite di permanenza nelle funzioni all'interno dello stesso ufficio compreso tra 5 e 10 anni** (che sarà specificato dal Csm per le singole funzioni) per i posti tabellari (uffici giudicanti) o nei gruppi di lavoro (uffici requirenti).

Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine il dirigente dell'ufficio provvede allo spostamento.

Ai fine dell'individuazione del **posto tabellare** si deve tenere conto dell'elaborazione del Csm che lo individua, sostanzialmente, con riferimento alla "identità di funzioni svolte e identità delle materie trattate".

In ogni caso **si tiene conto del periodo di assegnazione al posto precedente all'entrata in vigore della nuova legge.**

Alcuni esempi:

- per i posti di organico di giudice del lavoro (assegnati dal Csm con concorso), nessun limite (ad eccezione dei presidenti sezione lavoro);
- per i posti tabellari di giudice del lavoro (assegnati all'interno dell'ufficio tra tutti i giudici del tribunale), termine massimo determinato dal Csm tra 5 e 10 anni;
- nelle piccole procure se, come spesso accade non sono previsti gruppi di lavoro, nessun termine massimo;
- per le procure generali presso la corte d'appello, nessun termine.

VI. TRATTAMENTO ECONOMICO

La progressione economica è condizionata esclusivamente dal superamento delle valutazioni di professionalità. Il nuovo sistema prevede alcuni **benefici**:

- **per il magistrato ordinario in tirocinio** (nuova qualifica dell'uditore

appena nominato), cui è attribuito l'attuale stipendio dell'uditore "dopo 6 mesi"; si determina, dunque, una anticipazione di sei mesi;

- **per il magistrato ordinario** (qualifica conferita al termine del tirocinio, perciò dopo 18 mesi dalla nomina), cui è attribuito l'attuale stipendio del magistrato di tribunale (oggi conferito dopo 2 anni); si determina, dunque, una anticipazione di sei mesi;
- **per il magistrato ordinario alla I valutazione** (conseguita dopo 4 anni dalla nomina), cui è attribuito l'attuale stipendio del magistrato di tribunale con anzianità di 3 anni (cioè dopo 5 anni dal decreto ministeriale di nomina); si determina, dunque un'anticipazione di un anno, di cui beneficeranno per primi i magistrati nominati con decreto ministeriale 5 maggio 2004 (Bz) e 19 ottobre 2004;
- per le restanti attuali qualifiche nulla è mutato:
 1. un anno dopo la III valutazione (13 anni dal decreto ministeriale di nomina), si consegue lo stipendio dell'attuale qualifica di consigliere d'appello;
 2. alla V valutazione (20 anni dal decreto ministeriale di nomina), si consegue lo stipendio dell'attuale magistrato idoneo alle funzioni di Cassazione;
 3. alla VII valutazione (28 anni dal decreto ministeriale di nomina), si consegue lo stipendio dell'attuale magistrato idoneo alle funzioni direttive superiori. Vi sarà solo un lieve beneficio economico dovuto al "trascinamento" per la limitata anticipazione per i più giovani.

I magistrati alla VII valutazione (oggi idonei alle funzioni direttive superiori) conservano la retrodatazione economica dell'aumento di 4 anni, con diritto agli arretrati maturati per tali anni.

SCHEDA N. 2

IL TRAMUTAMENTO DA FUNZIONI GIUDICANTI A REQUIRENTI E VICEVERSA

La riforma elimina la netta ed irreversibile separazione delle funzioni originariamente introdotta dalla legge Castelli, per cui dopo cinque anni dall'ingresso in magistratura occorre scegliere definitivamente tra funzioni requirenti o giudicanti: è merito della legge n. 111/2007, pertanto, avere scongiurato uno "strappo" così letale ai principi costituzionali in tema di garanzie all'indipendenza della giurisdizione.

Il sistema introdotto dalla riforma appare però del tutto insoddisfacente sotto altri profili.

Il limite minimo di permanenza di 5 anni nella stessa funzione e, soprattutto, il complesso e non condivisibile sistema di incompatibilità territoriale previsto (perfino per il trasferimento da funzioni civili e del lavoro a requirenti e viceversa) punta chiaramente a scoraggiare il passaggio di funzioni, prefigurando una magistratura divisa, con gravi ripercussioni sul principio della comune cultura della giurisdizione. A ciò si aggiunge la mancanza di norme transitorie che opportunamente per alcuni anni avrebbero consentito ai magistrati in servizio di non ricadere sotto il gravoso regime vigente.

I. REQUISITI

Per il passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa occorre:

- non avere cambiato funzioni, in precedenza, per più di 4 volte;
- un'anzianità di almeno 5 anni nella funzione svolta al momento della richiesta;
- la partecipazione ad un corso di qualificazione professionale organizzato dalla Scuola della magistratura;
- il giudizio di idoneità al cambio funzioni espresso dal Csm. Tale giudizio deve essere preceduto dal parere del consiglio giudiziario, supportato dalle osservazioni del presidente della corte d'appello (se il

richiedente è magistrato giudicante) o del procuratore generale presso la corte d'appello (se il richiedente è magistrato requirente) che acquisiscono elementi dal dirigente dell'ufficio e possono chiedere "elementi di fatto" al consiglio dell'ordine degli avvocati. Se il richiedente è consigliere di Cassazione o sostituto presso la Corte di cassazione il parere è espresso dal consiglio direttivo della Corte di cassazione.

II. PROCEDIMENTO

Provvede il Csm con procedura concorsuale fondata su titoli (analogia a quella vigente, con la normativa che sarà stabilita dal consiglio). Nella valutazione dei titoli l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

III. INCOMPATIBILITÀ

Nel passare dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa sono previste diverse incompatibilità che non consentono il trasferimento in regioni, distretti (territorio che determina la competenza della corte d'appello), province e circondari (territorio che determina la competenza del tribunale).

In particolare:

1. **incompatibilità regionale**, relativa a tutti gli uffici dei distretti di corte d'appello ubicati nell'intera regione in cui ha sede l'ufficio in cui si presta servizio. Vi sono regioni con più distretti di corte d'appello (Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia) ed altre con un unico distretto di corte d'appello;
2. **incompatibilità distrettuale**, relativa a tutti gli uffici del distretto di corte d'appello ove si trova l'ufficio in cui si presta servizio;
3. **incompatibilità provinciale**, relativa a tutti gli uffici ubicati nella provincia ove si trova l'ufficio in cui si presta servizio. Vi sono numerose province ove hanno sede più tribunali;
4. **incompatibilità ex art. 11 cpp**, relativa al circondario del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente, ai sensi dell'articolo 11 cpp, per i procedimenti penali riguardanti magistrati.

A) REGOLA GENERALE

Di norma vale l'incompatibilità regionale e nel circondario del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente, ai sensi dell'articolo 11 cpp, per i procedimenti penali riguardanti magistrati.

TABELLA DELLA “REGOLA GENERALE” PREVISTA PER LE INCOMPATIBILITÀ

MAGISTRATO DEL DISTRETTO DI	NON PUÒ PASSARE DA GIUDICANTE A REQUIRENTE O VICEVERSA NEI DISTRETTI DI	E (ART. 11 CPP) NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI
Roma	Roma	Perugia
Perugia	Perugia	Firenze
Firenze	Firenze	Genova
Genova	Genova	Torino
Torino	Torino	Milano
Milano	Milano, Brescia	(Brescia)
Brescia	Brescia, Milano	Venezia
Venezia	Venezia	Trento
Trento	Trento, Bolzano	Trieste
Trieste	Trieste	Bologna
Bologna	Bologna	Ancona
Ancona	Ancona	L'Aquila
L'Aquila	L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Campobasso	Bari
Bari	Bari, Lecce	(Lecce)
Lecce	Lecce, Bari	Potenza
Potenza	Potenza	Catanzaro
Cagliari	Cagliari	Palermo
Palermo	Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta	(Caltanissetta)
Caltanissetta	Caltanissetta, Palermo, Messina, Catania	(Catania)
Catania	Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina	(Messina)
Messina	Messina, Catania, Caltanissetta, Palermo	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Reggio Calabria, Catanzaro	(Catanzaro)
Catanzaro	Catanzaro, Reggio Calabria	Salerno
Salerno	Salerno, Napoli	(Napoli)
Napoli	Napoli, Salerno	Roma

B) ECCEZIONI

- **incompatibilità solo provinciale** per il magistrato che negli ultimi 5 anni abbia svolto funzioni esclusivamente civili o del lavoro (sia tabellari che di organico sezione lavoro) e chiedi il passaggio alla requirente. Il magistrato non potrà essere destinato a funzioni di sostituto procuratore addetto in tutto o in parte agli affari civili. Es.: il giudice di Torre Annunziata con funzioni civili o di lavoro da almeno 5 anni non può essere trasferito alle procure di Torre Annunziata, Nola e Napoli (circondari ubicati in provincia di Napoli), può essere trasferito in tutte le altre procure del distretto di Napoli, di Salerno e alla procura Roma, oltre che del resto d'Italia;
- **incompatibilità solo provinciale** per il magistrato requirente che chiedi il passaggio a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni (in sostanza: giudice di sezione lavoro, giudice tabellare del lavoro, giudice di sezione civile). Il Csm nel bando dovrà indicare le sedi con tali caratteristiche;
- **incompatibilità solo distrettuale** nei casi sub 1 e 2 per i trasferimenti a posti di secondo grado (consigliere di corte d'appello e sostituto procuratore generale presso la corte d'appello). Es.: il giudice civile di Torre Annunziata non può chiedere la procura generale di Napoli (sita nello stesso distretto), ma può chiedere la procura generale di Salerno (sita nella Regione) e di Roma (capoluogo del circondario ex art. 11 cpp). Il pubblico ministero di Torre Annunziata non può chiedere la corte d'appello di Napoli (sita nello stesso distretto), ma può chiedere la corte d'appello di Salerno (sita nella Regione) e di Roma;
- **incompatibilità solo circondariale** per i magistrati della provincia autonoma di Bolzano;
- **nessuna incompatibilità per:** presidente e procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, primo presidente della Corte di cassazione, procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- **nessuna incompatibilità, limitatamente alla sede di destinazione per:** consigliere di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente di sezione di Cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione.

IV. REGIME TRANSITORIO

Non è previsto alcun regime transitorio.

Il Csm, con risoluzione del 4 ottobre 2007, ha stabilito che ai concorsi in atto si applichino:

- **l'incompatibilità provinciale (v. supra) per i trasferimenti di primo grado** (copertura dei 472 posti di primo grado di cui al bando del 25 maggio 2007; nonché uffici direttivi e semidirettivi di primo grado pubblicati prima del 31 luglio 2007);
- **l'incompatibilità distrettuale (v. supra) per i trasferimenti di secondo grado** (copertura di 47 posti di secondo grado banditi il 25 maggio 2007 e di 4 posti di secondo grado banditi il 31 luglio 2007; nonché uffici direttivi e semidirettivi di secondo grado pubblicati prima del 31 luglio 2007).

Il Csm ha stabilito che non è applicabile ai concorsi già banditi il requisito della partecipazione al corso della Scuola della magistratura, non ancora istituita.

V. L'INCOMPATIBILITÀ IN CONCRETO COL NUOVO SISTEMA “A REGIME”

La disciplina che sarà applicata ai concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge è estremamente complicata, scritta male e senza tenere conto della competenza territoriale di numerose funzioni (si pensi a quella distrettuale dei tribunali per i minorenni e di sorveglianza, a quella nazionale delle funzioni di coordinamento antimafia etc.) e darà luogo a numerose questioni interpretative.

Alcune soluzioni, pertanto, vengono qui proposte in modo dubitativo in attesa delle decisioni del Csm.

**PASSAGGIO DA FUNZIONI GIUDICANTI A REQUIRENTI
(con la legge 111/2007 “a regime”)**

<p>Funzione giudicante esercitata <i>Si devono anche possedere i seguenti requisiti generali:</i> 1) <i>non avere cambiato funzioni, in precedenza, per più di 4 volte nell'intera carriera</i> 2) <i>avere un'anzianità di almeno 5 anni nella funzione al momento della richiesta</i> 3) <i>avere partecipato al corso di qualificazione organizzato dalla Scuola</i> 4) <i>essere in possesso del giudizio di idoneità del Csm al cambio funzioni</i></p>	<p>Incompatibilità per trasferimento a funzioni requirenti di primo grado (procura della Repubblica presso il tribunale): 1) <i>sostit. procuratore, ordinario e minori</i> 2) <i>procuratore aggiunto</i> 3) <i>procuratore della Repubblica, ordinario e minori</i></p>	<p>Incompatibilità per trasferimento a funzioni requirenti di secondo grado (procura generale presso la corte d'appello): 1) <i>sostituto procuratore generale</i> 2) <i>avvocato generale</i> 3) <i>procuratore generale</i></p>	<p>Incompatibilità per trasferimento a funzioni requirenti di legittimità: 1) <i>sostituto procuratore generale</i> 2) <i>avvocato generale</i></p>
<p>TRIBUNALE Giudice, presidente di sezione presidente, 1)con funzioni penali 2)con funzioni promiscue 3)<i>con funzioni lavoro o civili</i> svolte da meno di 5 anni</p>	<p>Regionale e di capoluogo ex art. 11 cpp, come da tabella</p>	<p>Regionale e di capoluogo ex art. 11 cpp come da tabella (può sostenersi l'incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni)</p>	<p>Nessuna</p>
<p>TRIBUNALE Giudice, presidente di sezione, presidente <i>con funzioni lavoro o civili</i> svolte da 5 anni in su</p>	<p>Nei circondari della medesima provincia ove ha sede il tribunale</p>	<p>Nel distretto ove si esercitano le funzioni</p>	<p>Nessuna</p>
<p>TRIBUNALE PER I MINORENNI Giudice, presidente 1) con funzioni penali 2) con funzioni promiscue 3) <i>con funzioni civili</i> svolte da meno di 5 anni</p>	<p>Regionale e di capoluogo ex art. 11 cpp, come da tabella</p>	<p>Regionale e di capoluogo ex art. 11 cpp come da tabella (può sostenersi l'incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni)</p>	<p>Nessuna</p>

PASSAGGIO DA FUNZIONI GIUDICANTI A REQUIRENTI (con la legge 111/2007 “a regime”)

SEGUE

<p>Funzione giudicante esercitata <i>Si devono anche possedere i seguenti requisiti generali:</i> 1) non avere cambiato funzioni, in precedenza, per più di 4 volte nell'intera carriera 2) avere un'anzianità di almeno 5 anni nella funzione al momento della richiesta 3) avere partecipato al corso di qualificazione organizzato dalla Scuola 4) essere in possesso del giudizio di idoneità del Csm al cambio funzioni</p>	<p>Incompatibilità per trasferimento a funzioni requirenti di primo grado (procura della Repubblica presso il tribunale): 1) sostit. procuratore, ordinario e minori 2) procuratore aggiunto 3) procuratore della Repubblica, ordinario e minori</p>	<p>Incompatibilità per trasferimento a funzioni requirenti di secondo grado (procura generale presso la corte d'appello): 1) sostituto procuratore generale 2) avvocato generale 3) procuratore generale</p>	<p>Incompatibilità per trasferimento a funzioni requirenti di legittimità: 1) sostituto procuratore generale 2) avvocato generale</p>
<p>TRIBUNALE PER I MINORENNI Giudice, presidente <i>con funzioni civili svolte da 5 anni in su</i></p>	<p>Nel distretto ove esercita le funzioni. Ma può sostenersi l'incompatibilità solo nei circondari della medesima provincia ove ha sede il tribunale</p>	<p>Nel distretto ove si esercitano le funzioni</p>	<p>Nessuna</p>
<p>TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Giudice e presidente</p>	<p>Regionale e di capoluogo ex art. 11 cpp, come da tabella</p>	<p>Regionale e di capoluogo ex art. 11 cpp come da tabella (può sostenersi l'incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni)</p>	<p>Nessuna incompatibilità</p>
<p>MAGISTRATO DISTRETTUALE GIUDICANTE</p>	<p>Di norma: regionale e di capoluogo ex art. 11 cpp, come da tabella. Nell'ipotesi astratta che abbia svolto funzioni lavoro o civili da 5 anni in su, incompatibilità provinciale (o al più distrettuale)</p>	<p>Di norma: regionale e di capoluogo ex art. 11 cpp come da tabella (può sostenersi l'incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni). Se con funzioni lavoro o civili svolte da 5 anni in su, incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni</p>	<p>Nessuna</p>

SEGUE

SEGUE

<p>CORTE D'APPELLO Giudice, presidente di sezione presidente 1) con funzioni penali 2) con funzioni promiscue 3) <i>con funzioni lavoro o civili svolte da meno di 5 anni</i></p>	<p>Regionale e di capoluogo ex art. 11 cpp, come da tabella</p>	<p>Nel distretto ove si esercitano le funzioni</p>	<p>Nessuna</p>
<p>CORTE D'APPELLO Giudice, presidente sezione, presidente <i>Con funzioni lavoro o civili svolte da 5 anni in su</i></p>	<p>Nel distretto ove si esercitano le funzioni</p>	<p>Nel distretto ove si esercitano le funzioni</p>	<p>Nessuna</p>
<p>CORTE DI CASSAZIONE Consigliere, presidente di sezione, magistrato addetto al massimario</p>	<p>Si può sostenere l'assenza di incompatibilità. Nell'ipotesi più restrittiva: incompatibilità secondo le regole generali (distretto di Roma e circond. di Perugia)</p>	<p>Si può sostenere l'assenza di incompatibilità. Nell'ipotesi più restrittiva: incompatibilità secondo le regole generali (distretto di Roma e distretto di Perugia)</p>	<p>Si può sostenere l'assenza di incompatibilità</p>

PASSAGGIO DA FUNZIONI REQUIRENTI A GIUDICANTI (con la legge 111/2007 “a regime”)

<p>Funzione requirente esercitata. <i>Si devono anche possedere i seguenti requisiti generali:</i></p> <p>1) non avere cambiato funzioni, in precedenza, per più di 4 volte nell'intera carriera 2) avere un'anzianità di almeno 5 anni nella funzione al momento della richiesta 3) avere partecipato al corso di qualificazione organizzato dalla Scuola 4) essere in possesso del giudizio di idoneità del Csm al cambio funzioni</p>	<p>Incompatibilità operante per trasferimento a funzioni giudicanti di primo grado:</p> <p>1) tribunale (giudice, presidente di sezione e presidente) 2) tribunale per i minorenni (giudice, presidente) 3) tribunale di sorveglianza (giudice, presidente)</p>	<p>Incompatibilità operante per trasferimento a funzioni giudicanti di secondo grado (corte d'appello):</p> <p>1) consigliere 2) presidente di sezione 3) presidente</p>	<p>Incompatibilità per trasferimento a funzioni giudicanti di legittimità:</p> <p>1) consigliere 2) presidente di sezione</p>
<p>A) PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE Sostituto procuratore, procuratore aggiunto, procuratore</p> <p>B) PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Sostituto procuratore, procuratore</p> <p>C) MAGISTRATO DISTRETTUALE REQUIRENTE</p>	<p>1) di regola: regionale e di capoluogo ex art. 11, come da tabella 2) qualora si chieda il trasferimento a funzioni di giudice o presidente sezione lavoro, giudice o presidente sezione civile (saranno specificati nel bando del Csm), si applica l'incompatibilità nei soli circondari della medesima provincia ove si esercitano le funzioni</p>	<p>1) di regola regionale e di capoluogo ex art. 11, come da tabella (può sostenersi l'incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni) 2) qualora si chieda il trasferimento a funzioni di giudice o presidente sezione lavoro, giudice o presidente sezione civile (saranno specificati nel bando del Csm), si applica l'incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni</p>	<p>Nessuna.</p> <p>Può sostenersi l'assenza di incompatibilità anche per il posto di magistrato addetto al massimario della Cassazione</p>

SEGUE

<p>PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO Sostituto procuratore generale, avvocato generale, procuratore generale</p>	<p>1) di regola: regionale e di capoluogo ex art. 11 cpp, come da tabella 2) qualora si chieda il trasferimento a funzioni di giudice o presidente sezione lavoro, giudice o presidente sezione civile (saranno specificati nel bando del Csm), si applica l'incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni (può sostenersi l'incompatibilità solo nei circondari della medesima provincia ove ha sede la corte d'appello)</p>	<p>1) di regola regionale e di capoluogo ex art. 11, come da tabella (può sostenersi l'incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni) 2) qualora si chieda il trasferimento a funzioni di giudice o presidente sezione lavoro, giudice o presidente sezione civile (saranno specificati nel bando del Csm), si applica l'incompatibilità nel solo distretto ove si esercitano le funzioni</p>	<p>Nessuna</p> <p>Può sostenersi l'assenza di incompatibilità anche per il posto di magistrato addetto al massimario della Cassazione</p>
<p>PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE Sostituto procuratore generale, avvocato generale</p>	<p>Si può sostenere l'assenza di incompatibilità. Nell'ipotesi più restrittiva: incompatibilità secondo le regole generali (perciò per il distretto di Roma ed il circondario di Perugia)</p>	<p>Si può sostenere l'assenza di incompatibilità. Nell'ipotesi più restrittiva: incompatibilità secondo le regole generali (perciò per il distretto di Roma e il distretto di Perugia)</p>	<p>Si può sostenere l'assenza di incompatibilità</p>

LE VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITÀ

Accogliendo una richiesta da tempo avanzata da Md e fatta propria dall'intera magistratura associata, vengono finalmente introdotti frequenti controlli di professionalità (anche se solo fino al 28° anno) che sono sganciati da occasionali momenti di controllo per il conferimento di funzioni diverse e superiori e per i quali viene richiesto particolare rigore sotto il profilo dell'acquisizione degli elementi conoscitivi e delle relative valutazioni.

Viene definitivamente abbandonato il modello meritocratico di giudice che la riforma Castelli voleva restaurare, fortemente contrastato da Md, che si scontra col principio costituzionale della distinzione dei magistrati solo per funzioni da cui discende la necessità della crescita professionale dell'intera magistratura.

Spetterà all'intero sistema di autogoverno (magistrati, dirigenti, componenti dei consigli giudiziari, Csm) far sì che le valutazioni siano approfondite e reali, per svolgere fino in fondo il ruolo di "selezione negativa" e rendere concreto l'obiettivo di una crescita complessiva della magistratura, individuando quelle sacche di incapacità e neghittosità che con l'attuale sistema non si è riusciti a sradicare e che creano gravi danni alla credibilità dell'intera giurisdizione.

I. LE SINGOLE VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITÀ

– le valutazioni (qualifiche) prima della legge n. 111/2007:

1. uditore giudiziario (all'atto della nomina);
2. magistrato di tribunale (due anni dal decreto ministeriale di nomina);
3. consigliere corte d'appello (13 anni dal decreto ministeriale di nomina);
4. magistrato idoneo alle funzioni di Cassazione (20 anni dal decreto ministeriale di nomina);
5. magistrato idoneo alle funzioni direttive superiori (28 anni dal decreto ministeriale di nomina);

- **le valutazioni dopo la legge n. 111/2007:**
 1. magistrato ordinario in tirocinio (all'atto della nomina);
 2. magistrato ordinario (dopo 18 mesi, superato il tirocinio);
 3. magistrato ordinario alla I valutazione, dopo 4 anni dal decreto ministeriale di nomina;
 4. magistrato ordinario alla II valutazione, dopo 8 anni dal decreto ministeriale di nomina;
 5. magistrato ordinario alla III valutazione, dopo 12 anni dal decreto ministeriale di nomina;
 6. magistrato ordinario alla IV valutazione, dopo 16 anni dal decreto ministeriale di nomina;
 7. magistrato ordinario alla V valutazione, dopo 20 anni dal decreto ministeriale di nomina;
 8. magistrato ordinario alla VI valutazione, dopo 24 anni dal decreto ministeriale di nomina;
 9. magistrato ordinario alla VII valutazione, dopo 28 anni dal decreto ministeriale di nomina.

II. “PARAMETRI” DA VALUTARE

I parametri da valutare, in gran parte ripresi dalle circolari del Csm, sono i seguenti:

- **capacità** (desunta da: preparazione giuridica, aggiornamento, possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, conduzione dell'udienza, idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari);
- **laboriosità** (desunta da: produttività, dai tempi di smaltimento del lavoro, eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli *standard* di rendimento individuati dal Csm);
- **diligenza** (desunta da: assiduità e puntualità nella presenza in ufficio e nelle udienze, rispetto dei termini di deposito dei provvedi-

menti, partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario, conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza);

- **impegno** (desunto da: disponibilità per la sostituzioni di magistrati assenti, frequenza di corsi di aggiornamento, collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico).

Il Csm, nella risoluzione del 4 ottobre 2007, ha precisato che gli **standard di rendimento** si calcolano sulla base della media delle statistiche ufficiali (calcolate al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti) relativa ai magistrati dell'ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa parte ed assegnati a funzioni, sezioni e gruppi di lavoro omogenei. Si precisa che tali standard vanno valutati tenendo conto di numerose circostanze di fatto rilevanti nel caso concreto (situazione organizzativa degli uffici; flussi e qualità degli affari; complessità delle questioni giuridiche affrontate; attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio ed all'espletamento di attività istituzionali; svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinario).

La valutazione non può riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.

III. FONTI DI CONOSCENZA

Sono specificate minuziosamente le fonti e le modalità di conoscenza per la valutazione (autorelazione, esame a campione dei provvedimenti, verbali di udienze, rapporti dei capi degli uffici, statistiche comparate, etc.).

IV. PROCEDIMENTO

Il procedimento, analogo all'attuale, prevede che il parere del consiglio giudiziario sia formulato anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati relative a "fatti specifici incidenti sulla professionalità".

Il Csm formula la valutazione finale.

V. ESITO DELLA VALUTAZIONE

- se il giudizio è positivo (cioè sufficiente per i 4 parametri), si consegue la relativa classe di stipendio;
- se il giudizio è “non positivo” (cioè evidenzia carenze in relazione a uno o più parametri), il Csm procede a nuova valutazione dopo un anno, previa acquisizione del parere del consiglio giudiziario e non si consegue la classe di stipendio;
- se il giudizio è “negativo” (cioè evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato “non positivo”), si procede a nuova valutazione dopo due anni; in caso di secondo giudizio negativo il magistrato (cui è assicurata la partecipazione al procedimento) è dispensato dal servizio.

VI. REGIME TRANSITORIO

Il nuovo sistema opera quando, dopo l’entrata in vigore della legge (31 luglio 2007), matura la prima valutazione utile sulla base del decreto di nomina.

Il Csm con delibera del 4 ottobre 2007 ha disciplinato gli effetti transitori della nuova disciplina per cui:

- **si intende “conseguita” la valutazione immediatamente precedente a quella di prossima scadenza**, ad eccezione delle ipotesi in cui:
 - a) l’ultima valutazione sia stata negativa (si procederà a valutazione decorsi 2 anni dalla scadenza del periodo oggetto della valutazione);
 - b) il magistrato abbia riportato condanne disciplinari o penali passate in giudicato dopo l’ultima valutazione (si procederà immediatamente alla valutazione di professionalità conseguibile con la nuova disciplina);
- **le qualifiche (valutazioni) maturate prima dell’entrata in vigore della vecchia legge (31 luglio 2007) saranno effettuate sulla base della precedente normativa** (ad esempio: i magistrati con decreto ministeriale 8 luglio 1994, avendo maturato la qualifica di consigliere di corte d’appello il 9 luglio 2007, saranno valutati con l’ordinario procedimento seguito in precedenza; in caso di valutazione positiva, saranno inseriti nella III valutazione di professionalità e saranno valutati successivamente come da tabella).

LE PROSSIME VALUTAZIONI SULLA BASE DELLA NUOVA LEGGE

DECRETO DI NOMINA	VALUTAZIONE GIÀ MATURATA DA INTENDERSI RICONOSCIUTA	DATA DELLA PROSSIMA VALUTAZIONE	TIPO DI VALUTAZIONE
5/5/2004 (Bz)	Nessuna – V. nota 1	5/5/2008	I
19/10/2004	Nessuna – V. nota 1	19/10/2008	I
19/11/2002	I	19/11/2010	II
18/1/2002	I	18/1/2010	II
12/7/1999	II	12/7/2011	III
28/7/1998	II	28/7/2010	III
23/12/1997	II	23/12/2009	III
24/2/1997	II	24/2/2009	III
30/5/1996	II	30/5/2008	III
10/4/1996 (Bz)	II	10/4/2008	III
11/4/1995	III V. nota 2	11/4/2011	IV
27/10/1994 (Bz)	III V. nota 2	27/10/2010	IV
8/7/1994	III	8/7/2010	IV
23/6/1993	III	23/6/2009	IV
29/9/1992	III	29/9/2008	IV
3/12/1991	III	3/12/2007	IV
1/10/1991	III	1/10/2007	IV
1/8/1991	III	1/8/2007	IV
8/3/1990	IV	8/3/2010	V
7/6/1989	IV	7/6/2009	V
25/2/1989	IV	25/2/2009	V
10/11/1988 (Bz)	IV	10/11/2008	V
22/12/1987	IV	22/12/2007	V
8/6/1987	V	8/6/2011	VI
20/11/1986	V	20/11/2010	VI
31/7/1986	V	31/7/2010	VI
30/4/1986	V	30/4/2010	VI
24/9/1985 (Bz)	V	30/4/2009	VI
29/5/1985	V	30/4/2009	VI
18/2/1984	V	18/2/2008	VI
19/3/1983	VI	19/3/2011	VII
12/11/1981	VI	12/11/2009	VII
13/5/1981	VI	13/5/2009	VII
13/5/1980	VI	13/5/2008	VII
PER I DECRETI MINISTERIALI PRECEDENTI: INQUADRAMENTO NELLA VII VALUTAZIONE E NESSUNA ULTERIORE VALUTAZIONE			

- 1) I magistrati nominati con decreto ministeriale 5/5/2004 e 19/10/2004, hanno già maturato l'attuale qualifica di magistrato di tribunale, sempre che abbiano esercitato le funzioni almeno per un anno. Pertanto dovranno essere valutati per tale qualifica e saranno sottoposti alla I valutazione di professionalità, rispettivamente, il 30 maggio 2008 ed il 19 gennaio 2008 (conseguendo il relativo stipendio con un anno di anticipo rispetto al previgente sistema).
- 2) I magistrati nominati con decreto ministeriale 11 aprile 1995 e 27 ottobre 1994, avendo superato i 12 anni dal decreto di nomina, sono inquadrati alla III valutazione ma, non avendo maturato l'anzianità per lo qualifica e lo stipendio di consigliere d'appello (13 anni dalla nomina) non otterranno mai la relativa qualifica. Poiché la legge 111/2007 prevede che lo stipendio percepito in passato dai magistrati con qualifica di corte d'appello sia oggi attribuito dopo un anno ai magistrati che hanno superato la III valutazione (sempre 13 anni dalla nomina), il Csm dovrà indicare il procedimento che consentirà ai colleghi interessati di ottenere il relativo stipendio.

L'ORGANIZZAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

La riforma delle procure voluta dal ministro Castelli prevedeva una complessiva riorganizzazione verticistica e gerarchica al centro della quale si poneva la figura del procuratore della Repubblica tale da ridurre in modo significativo il ruolo e l'autonomia dei sostituti.

La legge 24 ottobre 2006 n. 269 ha introdotto limitate modifiche al decreto legislativo 106/2006 che comunque, se opportunamente valorizzate con un'interpretazione costituzionalmente orientata, consentono di ridimensionare i poteri del procuratore che maggiormente avrebbero svilito il ruolo del sostituto, salvaguardando principi fondamentali irrinunciabili, richiamati ripetutamente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione e dall'azione del Csm.

L'idea di fondo è che il pubblico ministero partecipa delle garanzie di *status* che la Costituzione riserva ad ogni magistrato, garanzie che non possono essere mortificate dalla esasperata accentuazione dei profili gerarchici dell'organizzazione dell'ufficio.

In più, la tutela della dignità professionale di ogni magistrato del pubblico ministero è funzionale all'effettività dei valori di legalità dell'azione penale: ed infatti, solo la ripartizione del potere tra tutti i magistrati del pubblico ministero consente di evitare zone d'ombra ed omissioni nell'esercizio dell'azione penale; l'esistenza di un potere ripartito tra più soggetti naturalmente consente di operare un esercizio dell'azione penale in tutti i casi in cui questa sia doverosa, indipendentemente dai soggetti ed interessi coinvolti.

Il Csm con la risoluzione del 12 luglio 2007 ha delineato un percorso di rilettura della nuova disciplina conforme alla Costituzione.

I. I POTERI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Sotto il profilo della “gestione del procedimento” e dei rapporti con i sostituti, il procuratore:

1. è il “titolare esclusivo dell'azione penale”, che deve essere esercitata in modo “corretto, puntuale e uniforme”;

2. con riferimento all'assegnazione ed alla trattazione del procedimento:

- può formulare criteri per l'impostazione delle indagini, “in relazione a settori omogenei di procedimenti”;
- può stabilire criteri automatici di assegnazione, ovvero trattarli personalmente ovvero assegnarli a singoli magistrati. Peraltro, **il Csm nella risoluzione del 12 luglio 2007** ha affermato che i provvedimenti di autoassegnazione o di assegnazione che non rispondano a criteri automatici devono essere motivati;
- può delegare il compimento di singoli atti. Peraltro, **il Csm nella risoluzione del 12 luglio 2007** ha affermato che tale delega non può “*incidere negativamente sulla sfera di autonomia professionale ed operativa riconosciuta al magistrato e non può compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate*”; nei criteri di organizzazione devono, inoltre, essere delineati in termini generali i presupposti dell'assegnazione al compimento di singoli atti;
- nell'assegnare un procedimento può indicare “criteri cui il magistrato deve attenersi”. Peraltro, **il Csm nella risoluzione del 12 luglio 2007** ha affermato che tali criteri “*dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo. Comunque, dovrà essere preservata la sfera di autonomia professionale e la dignità delle funzioni esercitate dal magistrato dell'ufficio di procura*”.

Qualora il magistrato non si attenga ai criteri il procuratore potrà revocare la delega con atto motivato. Il magistrato ha la facoltà di presentare osservazioni scritte entro 10 giorni e di impugnare il provvedimento al Csm ai sensi della sentenza n. 143 del 1973 della Corte costituzionale.

3. deve assentire personalmente, o tramite un suo delegato:

- fermi;
- richieste di misura cautelare, ad eccezione del caso in cui sia formulata contestualmente alla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo;
- richieste di misura reale. Il procuratore della Repubblica può di-

sporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso non sia necessario con riferimento al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.

Sotto il profilo organizzativo, il procuratore:

1. determina i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari, ivi compresi quelli di natura automatica. Tali criteri devono essere "comunicati" al Csm.

Pur se è stato abrogato l'art. 7 ter comma 3 dell'ordinamento giudiziario, che attribuiva al consiglio il potere di determinare i criteri di organizzazione delle procure, **il Csm nella risoluzione del 12 luglio 2007** ha affermato che:

- *“permane inalterato il potere del Csm di garantire lo status del magistrato, fissato dai principi costituzionali, anche attraverso indicazioni di carattere generale da parte del Consiglio”*;
 - *il Csm può “apprezzare il progetto organizzativo con riguardo agli artt. 97 e 111 della Costituzione, per gli effetti che quel progetto può spiegare sul buon andamento della amministrazione e sulla durata ragionevole del processo”*;
 - *il Csm può fissare “linee guida” cui il procuratore della Repubblica ha facoltà di discostarsi con provvedimenti adeguatamente motivati*;
 - *il Csm apprezzerà i criteri adottati dal procuratore “sotto il profilo di un giudizio sulla sua attitudine a svolgere un incarico dirigenziale o più in generale per valutare il suo profilo professionale”*
 - *i criteri dovranno essere predisposti con la partecipazione dei sostituti*;
 - *i consigli giudiziari potranno valutare i criteri organizzativi “nell’ambito del più ampio esame delle tabelle degli uffici giudicanti e in relazione ai profili incidenti su di esse”*;
2. “può” designare un vicario in caso di assenza o vacanza e può delegare a procuratori aggiunti o sostituti la cura di specifici settori;
 3. fissa i criteri generali per l'impiego di risorse personali e materiali;
 4. è il responsabile unico dei rapporti con la stampa, tenuti personalmente o tramite un delegato. Nelle informative alla stampa deve essere omesso ogni riferimento ai magistrati assegnatari del

procedimento. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

II. I POTERI DEL PROCURATORE GENERALE

La spinta all'accentramento trova conferma nel potere di vigilanza attribuito al procuratore generale presso la corte d'appello, che acquisisce dati e notizie, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione, e che invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione con cadenza almeno annuale.

GLI INCARICHI DIRETTIVI

Accogliendo una richiesta da tempo avanzata dall'intera magistratura associata, la riforma introduce il sistema della temporaneità degli incarichi direttivi. Di qui bisogna partire, per costruire una reale crescita della figura del dirigente, attraverso le verifiche periodiche del suo operato.

I. REQUISITI PER LA NOMINA

1. limite massimo di età di 71 anni, salvo che si tratti della conferma dell'incarico;
2. possesso della "valutazione di professionalità" necessaria. Precisamente:
 - **III valutazione** di professionalità per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado (presidente di tribunale, ordinario e minori – procuratore della Repubblica, ordinario e minori – presidente tribunale di sorveglianza, presidente e presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari);
 - **IV valutazione** di professionalità per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado elevato (presidente di tribunale, di tribunale di sorveglianza e procuratore della Repubblica di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia);
 - **V valutazione** di professionalità per il conferimento delle funzioni direttive di secondo grado (presidente e procuratore generale presso la corte d'appello), direttive di legittimità (presidente di sezione e avvocato generale Cassazione) e procuratore nazionale antimafia.

II. TEMPORANEITÀ NELLA FUNZIONE E NELL'UFFICIO

- **Regime ordinario (direttivi giudicanti e requirenti)**

Le funzioni sono conferite per un periodo di 4 anni *a decorrere dalla presa di possesso*. Al termine del quadriennio il magistrato può essere confermato per altri 4 anni a seguito di valutazione da parte del Csm. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

Alla scadenza degli 8 anni:

1. se il magistrato ha presentato domanda per altra funzione, ovvero se tale domanda è stata respinta, rimane nell'ufficio con funzioni non direttive né semidirettive (giudice, consigliere, sostituto);
2. se il magistrato ha presentato domanda per altra funzione ed il Csm non ha ancor deciso, continua ad esercitare le funzioni direttive fino alla presa di possesso del nuovo titolare; da quel momento resta provvisoriamente assegnato allo stesso ufficio con funzioni di merito in attesa delle determinazioni del Csm.

– **Regime transitorio (direttivi giudicanti e requirenti)**

1. *Direttivi che alla data del 27 gennaio 2008 hanno superato il termine di 8 anni di permanenza.*
Rimangono nell'incarico fino al 27 gennaio 2008, successivamente decadono e sono assegnati a funzioni di merito (dunque, né direttive, né semidirettive) nello stesso ufficio.
In concreto l'ufficio dal 28 gennaio sarà retto:
 - dal vicario;
 - in assenza del vicario, dal semidirettivo più anziano;
 - in assenza anche del semidirettivo, dal magistrato più anziano dell'ufficio (presumibilmente il perdente posto);
2. *Direttivi che alla data del 27 gennaio hanno superato il termine di 4 anni di permanenza (ma non l'8°):* rimangono nell'incarico fino al termine dell'8° anno, da quel momento si applica quanto previsto dal regime ordinario (continuano ad esercitare le funzioni se presentano una domanda per altra funzione, fino al termine della procedura);
3. *Direttivi che alla data del 27 gennaio non hanno superato il termine di 4 anni di permanenza:* si applica il regime ordinario, per cui al termine del quadriennio saranno valutati per la riconferma.

III. PROCEDIMENTO DI NOMINA

Provvede il Csm, previo parere del consiglio giudiziario, mediante una procedura concorsuale per soli titoli in cui l'anzianità *dovrebbe* divenire mero requisito di legittimazione. Si valuta l'attitudine direttiva (capacità di organizzare, di programmare e di gestire le risorse; propensione all'impiego di tecnologie avanzate; capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari; capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare).

GLI INCARICHI SEMIDIRETTIVI

I. REQUISITI PER LA NOMINA

- limite massimo di età di 71 anni, salvo che si tratti della conferma dell'incarico;
- possesso della “valutazione di professionalità” necessaria. Precisamente:
 1. II valutazione di professionalità, per il conferimento delle funzioni semidirettive di primo grado (presidente di sezione e procuratore aggiunto tribunale, presidente e presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari);
 2. III valutazione di professionalità, per il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado (presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari nelle sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia);
 3. IV valutazione di professionalità, per il conferimento delle funzioni semidirettive di secondo grado (presidente di sezione ed avvocato generale presso la corte d'appello).

II. TEMPORANEITÀ NELLA FUNZIONE E NELL'UFFICIO

– Regime ordinario (semidirettivi giudicanti e requirenti)

Le funzioni sono conferite per un periodo di 4 anni *a decorrere dalla presa di possesso*. Al termine del quadriennio il magistrato può essere confermato per altri 4 anni a seguito di valutazione da parte del Csm. In caso di valutazione negativa il magistrato non può par-

tecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

Alla scadenza degli 8 anni il magistrato torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio (qualora il ritorno in tale ufficio comporti il mutamento di funzione è plausibile che non si applichi il regime delle incompatibilità).

– Regime transitorio (semidirettivi giudicanti e requirenti)

1. *Semidirettivi che alla data del 27 gennaio 2008 hanno superato il termine di 8 anni di permanenza*, rimangono nell'incarico fino al 27 gennaio 2008, successivamente decadono e sono assegnati a funzioni di merito nello stesso ufficio.

I presidenti di sezione perdenti posto continueranno a svolgere le medesime funzioni qualora siano (come è probabile) i magistrati più anziani della sezione.

I procuratori aggiunti e avvocati generali perdenti posto continueranno a svolgere le medesime funzioni qualora siano (come è probabile) i magistrati più anziani del gruppo di lavoro, anche se, ai sensi del decreto legislativo 106/2006, sembra che occorra uno specifico provvedimento del procuratore della Repubblica;

2. *Semidirettivi che alla data del 27 gennaio hanno superato il termine di 4 anni di permanenza (ma non l'8°)*: rimangono nell'incarico fino al termine dell'8° anno, da quel momento si applica quanto previsto dal regime ordinario (tornano a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestavano precedentemente servizio);

3. *Semidirettivi che alla data del 27 gennaio non hanno superato il termine di 4 anni di permanenza*: si applica il regime ordinario, per cui saranno valutati per la riconferma.

III. PROCEDIMENTO PER LA NOMINA

Provvede il Csm, previo parere del consiglio giudiziario, mediante una procedura concorsuale per soli titoli.

LA SCUOLA DELLA MAGISTRATURA

Viene istituita la Scuola della magistratura, che si occuperà della formazione dei magistrati, sino ad oggi curata in via esclusiva dal Csm.

In radicale modifica dell'impianto della legge Castelli, si sancisce la separazione tra attività di formazione, che appunto è riservata alla Scuola, e funzione di valutazione dei magistrati, che resta di competenza del Csm.

Tale separazione tra il momento della formazione e quello della valutazione è innanzitutto il presupposto per il rispetto delle attribuzioni costituzionali proprie del consiglio; ma è altresì indispensabile per assicurare la stessa efficacia del ruolo formativo della Scuola.

Altrettanto importante appare la scelta di attribuire ad essa compiti formativi anche per i magistrati onorari e, in parte, per i dirigenti amministrativi, così superando la tradizionale e negativa separazione dei ruoli ed attraendo all'interno di un unico circuito formativo tutto il mondo che concorre alla direzione delle strutture giudiziarie.

Rimangono, comunque, punti non soddisfacenti rappresentati in particolare dalla presenza di tre sedi sul territorio nazionale ed un rapporto non soddisfacente tra Csm e ministro nella nomina dei componenti del comitato direttivo.

I. ORGANI

1. **Il Comitato direttivo** di 12 membri con durata di 4 anni, composto da:

- 6 magistrati nominati dal Csm;
- 1 magistrato nominato dal ministro della giustizia;
- 1 docente universitario nominato dal Csm;
- 2 docenti universitari nominati dal ministro della giustizia;
- 2 avvocati nominati dal ministro della giustizia.

Il Comitato adotta le linee programmatiche proposte annualmente

dal Csm e dal ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; nomina i docenti; determina i criteri di ammissione ai corsi;

2. **Il presidente**, nominato dal comitato direttivo
3. **Il segretario generale**, scelto dal comitato direttivo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, è il responsabile della gestione amministrativa della Scuola.

II. SEDI

Sono previste tre sedi, individuate dal ministro: Bergamo, Firenze e Benevento.

III. COMPITI

- formazione e aggiornamento dei magistrati ordinari e onorari;
- attività di formazione decentrata;
- formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia;
- svolgimento di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;
- collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Csm e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

IV. PARTECIPAZIONE DEI MAGISTRATI AI CORSI

Tutti i magistrati devono partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad un corso di aggiornamento professionale.

Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale.

I CONSIGLI GIUDIZIARI E IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CASSAZIONE

La nuova legge valorizza i consigli giudiziari ed introduce il consiglio direttivo della Cassazione, così correggendo le impostazioni della legge Castelli al tempo contestate da Md e da tutta l'Associazione: viene introdotto il sistema proporzionale per liste contrapposte per i componenti togati (anche se viene introdotta una non condivisibile divisione tra magistrati giudicanti e requirenti), viene ripristinato un corretto rapporto tra togati e laici (mai inferiore a 2/3 togati-1/3 laici), viene eliminata la presenza dei rappresentanti politici delle regioni, viene stabilito un quorum di validità delle sedute e deliberativa eliminando gli inconvenienti derivanti dalla natura di "collegio perfetto" dei vecchi consigli giudiziari.

I CONSIGLI GIUDIZIARI

I. COMPOSIZIONE

1. distretti con meno di 350 magistrati (Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Trento, Trieste):
 - presidente della corte d'appello e procuratore generale presso la corte d'appello;
 - 4 giudici e 2 pubblici ministeri;
 - un docente universitario in materie giuridiche;
 - 2 avvocati con 10 anni di anzianità;
2. distretti con numero di magistrati compreso tra 351 e 600 (Bologna, Firenze, Palermo, Torino, Venezia):
 - presidente della corte d'appello e procuratore generale presso la corte d'appello;

- 7 giudici e 3 pubblici ministeri;
 - un docente universitario in materie giuridiche;
 - 3 avvocati con 10 anni di anzianità;
3. distretti con più di 600 magistrati (Milano, Napoli, Roma):
- presidente della corte d'appello e procuratore generale presso la corte d'appello;
 - 10 giudici e 4 pubblici ministeri;
 - 2 docenti universitari in materie giuridiche;
 - 4 avvocati con 10 anni di anzianità.

II. NOMINA DEI COMPONENTI

I componenti, ivi compresi i magistrati, non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili (non sembra che tale norma si applichi agli attuali componenti dei consigli giudiziari) e sono così nominati:

- giudici e pubblici ministeri (viene eliminata la distinzione tra effettivi e supplenti) sono eletti con sistema proporzionale con liste contrapposte in cui ciascun magistrato del distretto vota sia la lista dei giudici che quella dei pm ed esprime una preferenza per ciascuna lista;
- i docenti universitari sono nominati dal consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto;
- gli avvocati sono nominati dal consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

III. DURATA E FUNZIONAMENTO

Il consiglio giudiziario **resta** in carica 4 anni (gli attuali consigli scadono il 1° aprile).

È **presieduto** dal presidente della corte d'appello; il segretario viene eletto tra i togati.

Le **deliberazioni** sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del presidente).

Non è previsto l'esonero per i togati, ma sul punto interverrà il Csm.

IV. COMPETENZE

1. Competenze attuali confermate dalla nuova legge

- pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti (e relative variazioni, criteri assegnazione etc.);
- pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati;
- pareri, su richiesta del Csm, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite;

2. Competenze di nuova introduzione

- vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto, segnalando eventuali disfunzioni al ministro della giustizia;
- pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
- pareri su collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura;
- proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione dell'attività didattica della Scuola.

Avvocati e professori universitari partecipano *esclusivamente* alle discussioni e deliberazioni sulle competenze sub 1, 4, 5.

V. SEZIONE RELATIVA AI GIUDICI DI PACE

Viene istituita una sezione competente su nomine, carriera e provvedimenti organizzativi del giudice di pace, composta da: presidente della Corte, procuratore generale, magistrati e avvocati eletti dal consiglio giudiziario e da due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CASSAZIONE

I. COMPOSIZIONE

- primo presidente della Cassazione e procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- 6 giudici di Cassazione (presidente aggiunto, presidente di sezione, consigliere, magistrato del massimario) e 2 requirenti di Cassazione (procuratore aggiunto, avvocato generale, sostituto procuratore generale);
- 2 docenti universitari in materie giuridiche;
- 2 avvocati con 20 anni di anzianità nella professione e 5 di iscrizione all'albo dei patrocinanti in Cassazione.

II. NOMINA DEI COMPONENTI

I componenti, ivi compresi i magistrati, non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.

- giudici e pubblici ministeri (viene eliminata la distinzione tra effettivi e supplenti) sono eletti con sistema proporzionale con liste contrapposte in cui ciascun magistrato in servizio in Cassazione (ivi compresi i magistrati del massimario) vota sia la lista dei giudici che quella dei pubblici ministeri ed esprime una preferenza per ciascuna lista;
- docenti universitari: sono nominati dal consiglio universitario nazionale;
- avvocati: sono nominati dal consiglio nazionale forense.

III. DURATA E FUNZIONAMENTO

Il consiglio direttivo resta in carica 4 anni.

È presieduto dal primo presidente della Cassazione; il segretario viene eletto tra i togati.

Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti (7) e sono adottate a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del presidente).

IV. COMPETENZE

- pareri sulle tabelle della Cassazione (e relative variazioni, criteri assegnazione etc.);
- pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati della Cassazione;
- pareri, su richiesta del Csm, sulle materie di competenza;
- proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione dell'attività didattica della Scuola.

Avvocati e professori universitari partecipano *esclusivamente* alle discussioni e deliberazioni sulle competenze *sub* 1).

DISPONIBILE A OTTOBRE

agemda 2008

CITTADINANZA E DIRITTI

GENNAIO

Costituzione, cittadini, cittadinanza

FEBBRAIO

Cittadini in crescita

MARZO

Cittadini e cittadini

APRILE

Cittadini di serie B.

Diversità, povertà, emarginazione

MAGGIO

Cittadini in terra di mafia

GIUGNO

Non cittadini (ovvero i migranti)

LUGLIO

Cittadinanza e lavoro

AGOSTO

Cittadinanza e giustizia

SETTEMBRE

Cittadinanza e libertà personale

OTTOBRE

Cittadinanza e informazione

NOVEMBRE

Cittadinanza e ambiente

DICEMBRE

Cittadinanza e salute



Interventi di Piero Calamandrei, Domenico Starnone, Marco Lodoli, Serena Dandini, Luciano Gallino, Gianni Vattimo, Roberto Saviano, Anna Maria Pancallo, Giovanni Maria Bellu, Bertold Brecht, Raoul C. Van Caenegem, Italo Calvino, Marco Bouchard, Pietro Buffa, Sabina Guzzanti, Nando Dalla Chiesa, Mario Rigoni Stern, Gianfranco Amendola, Livio Pepino, Gustavo Zagrebelsky. **Flash a pie' di pagina di** Angelo Caputo, Elisa Ceccarelli, Clotilde Fierro, Mauro Grande, Livio Pepino, Roberto Rivero, Rita Sanlorenzo, Anna Terzi, Gianfranco Viglietta, Pier Luigi Zanchetta. **Vi-gnette di** Altan, Chiappori, ElleKappa, Staino. **Fotografie di** Vincenzo Cottinelli, Eros Fiammetti, Edoardo Gianotti

In collaborazione con:

CIDI – centro iniziativa democratica insegnanti

FLC CGIL – federazione lavoratori della conoscenza

Gli utili conseguenti alla diffusione di *agemda* saranno devoluti alla cooperativa Valle del Marro – Libera Terra di Gioia Tauro (Reggio Calabria)